



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Inaugurazione anno giudiziario 2024

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023



Reggio Calabria, 11 marzo 2024



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2023

I

Desidero, innanzitutto, porgere un sentito e cordiale benvenuto al Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, che ha voluto essere presente a questa cerimonia. Le sono molto grata, Presidente, per l'onore che ha voluto farci. La sua presenza dà lustro a questa giornata, portando una testimonianza concreta di grande attenzione e vicinanza alla realtà giudiziaria reggina che Lei, peraltro, certamente già ben conosce, anche nella sua precedente veste di Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato.

Rivolgo poi un saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose, al Prefetto della città, Clara Vaccaro, insediatasi a novembre dello scorso anno, alle colleghe e ai colleghi di questa e di tutte le altre magistrature, agli esponenti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e degli enti pubblici, del libero Foro e del mondo accademico, e ancora agli organi di stampa e di informazione che sono qui presenti.

Un saluto da parte di tutti i componenti dell'Ufficio va al Presidente del TAR di Catanzaro, Giancarlo Pennetti, e agli altri magistrati in servizio in quella sede.

Un caloroso ben ritrovate a Reggio Calabria al Cons. Valentina Mameli, che interviene a questa cerimonia quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, e al Cons. Desirée Zonno, da settembre scorso Segretario delegato per i TAR.

Un sentito ringraziamento al Presidente della II Sezione di Salerno, Nicola Durante, qui in rappresentanza del Direttivo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi.

La partecipazione di voi tutti, autorità e cittadini, è testimonianza di interesse per il lavoro del giudice amministrativo e costituisce motivo di sincera soddisfazione; ma soprattutto rafforza in me la convinzione, maturata in questi anni, che questa solenne cerimonia sia un momento importante di confronto e, offrendo alla collettività un quadro, sintetico ma tendenzialmente completo, delle azioni compiute per garantire la giustizia, possa anche trasmettere un messaggio di fiducia nelle istituzioni che operano sul territorio.

II

Avvio la relazione con l'esposizione dei dati quantitativi più rilevanti dell'attività giudiziaria nell'anno 2023, rinviando per i dati completi alle tabelle allegate, predisposte dal Dott. Giuseppe Fragale, che ringrazio molto per il prezioso lavoro che quotidianamente svolge.

Nel 2023 al TAR Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria - sono pervenuti 661 ricorsi. Si tratta di un numero superiore di 10 unità rispetto al 2022. Il flusso in ingresso dei ricorsi, dopo la flessione registrata nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, è andato progressivamente incrementandosi e questo andamento sembra vada confermandosi anche per l'anno appena iniziato.

Così come rilevato per il 2022, sono, invece, in lieve diminuzione le istanze cautelari, sia quelle collegiali, presenti ora in poco più di un terzo dei ricorsi depositati, che monocratiche.

È un dato piuttosto singolare, perché in controtendenza rispetto a quanto era avvenuto fino al 2021 e rispetto a quanto si registra in ambito nazionale, dove, di contro, i ricorsi in ingresso sono in flessione e le domande cautelari in aumento.

Ritengo che il dato sia da ascrivere essenzialmente a tre fattori.

Il primo risiede nella natura del contenzioso reggino, essendo accresciuto, e di molto, il numero dei giudizi assoggettati a riti speciali, *in primis* i giudizi di ottemperanza (198), ma anche i giudizi avverso il silenzio (54) e quelli in materia di accesso (28), i quali, in generale, non necessitano o mal si conciliano con l'intervento cautelare.

Il secondo è individuabile nella prontezza e attenzione con le quali vengono esaminate le istanze di prelievo. Per questo, devo ringraziare tutta la Segreteria giurisdizionale e, in particolare, la Dott.ssa Katia Azzarà per lo scrupoloso impegno profuso nella predisposizione dei ruoli d'udienza.

L'ultimo fattore, poi, credo sia da ricondurre ai tempi alquanto celeri di definizione del contenzioso che il Tribunale garantisce, per la fissazione del ricorso sino al puntuale deposito della sentenza, tali da escludere, nella buona sostanza, la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*.

Eloquente è, ad esempio, il fatto che, ad oggi, dei 661 nuovi ricorsi pervenuti nel corso del 2023, circa 260 siano già stati esaminati e definiti: si tratta di una percentuale rilevante, pari a quasi il 40% del totale, che testimonia l'impegno incessante del Tribunale nell'evitare la formazione di arretrato e nel dare una risposta alla domanda di giustizia quanto più possibile rapida.

V'è da ritenere, quindi, che la domanda cautelare venga riservata sempre più a quelle situazioni in cui davvero l'attesa, anche media e ordinaria, di definizione della lite è percepita come tale da compromettere irrimediabilmente la posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Ragguardevole per il 2023 il numero totale delle sentenze depositate: si è passati da 595 nel 2020 a 771 sentenze pubblicate nel 2023, in numero superiore, quindi, a quello dei ricorsi pervenuti.

Un innalzamento costante della produzione, dunque, con un abbattimento complessivo dell'arretrato del 14,71%, che porta a registrare, alla data del 31 dicembre 2023, la pendenza di 915 ricorsi, di cui solo 21 sono ultra-quinquennali, a fronte dei 2.665 giudizi pendenti a dicembre 2017, epoca del mio insediamento.

Un dato che considero molto lusinghiero e confortante per questo Tribunale, come riconosciuto anche dai rappresentanti dei Consigli dell'Ordine di Reggio, Palmi e Locri e dagli altri intervenuti nella annuale riunione tenutasi ai sensi dell'art. 37 D.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, per la definizione del programma per la gestione dei procedimenti pendenti.

Si pensi, peraltro, che il TAR, dal secondo semestre dello scorso anno, è stato escluso dai programmi straordinari di smaltimento, in quanto sede non PNRR, ed è un Tribunale che da molti anni presenta, tra i magistrati, una costante scopertura di organico, che non è mai stata ripianata e che oggi è ancora di due unità.

Confidiamo vivamente nel fatto che in occasione della conclusione, ormai prossima, della procedura concorsuale per l'assunzione di nuovi referendari questa scopertura possa essere anche solo in parte colmata. Il contenzioso tende a crescere, anche qualitativamente, si annunciano interventi importanti nell'area dello Stretto e l'assegnazione, intanto, di una unità garantirebbe una gestione più pronta ed efficiente della risposta di giustizia, in un territorio che vuole prosperare e che da tempo domanda legalità e tutela.

È certamente nostra ferma intenzione proseguire sulla strada sin qui percorsa, col massimo e quotidiano impegno di Segreteria, magistrati e mio personale, sapendo di poter contare, come sempre, anche sulla piena e leale collaborazione del Foro in tutte le sue diverse componenti, sensibile com'è all'esigenza di attuare un processo "giusto" nei tempi e nei contenuti.

III

Dopo i riscontri numerici e prima di illustrare alcune delle pronunce più significative emesse nel 2023, vorrei offrirvi una considerazione di tenore più generale, sulla composizione del contenzioso del TAR di Reggio Calabria, dando conto di un tendenziale cambio di tipologia delle cause che nel corso del 2023 sono state portate al vaglio di questa Sezione.

Si è avuto, intanto, un considerevole aumento del contenzioso in materia di appalti, specie di lavori e di servizi. Appalti anche di consistente rilievo economico, nel settore della depurazione, del consolidamento di aree portuali o per il miglioramento sismico e riqualificazione del patrimonio ERP comunale e altro ancora. È un dato molto significativo, indice quantomeno di una valida ripresa dell'attività economica nella provincia.

Si registra, inoltre, da tempo, ma ora con più nettezza, l'affacciarsi sulla scena di una differente tipologia di contenzioso. Crescono i giudizi volti a stimolare una più efficace attività amministrativa, ad esempio di tipo pianificatorio o a tutela dell'ambiente o volta a favorire la promozione economica di un certo settore o ancora giudizi volti a richiedere la concretizzazione di una prestazione di assistenza e promozione sociale a sostegno delle categorie più fragili.

A quest'ultima tipologia di cause si iscrive il crescente contenzioso che riguarda l'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, o anche dei migranti che chiedono la conversione dei loro

permessi di soggiorno, e più di recente quello promosso dai genitori di minori disabili, col quale si lamenta la mancata predisposizione del c.d. “Progetto individuale di vita” o si richiede l’accertamento del diritto al trattamento riabilitativo con metodologia ABA.

Non si ha più, quindi, una netta prevalenza di giudizi diretti a contestare la legittimità di un’azione amministrativa repressiva, non più solo una molteplicità di ricorsi sostenuti da un interesse oppositivo, ma ora anche molte domande sorrette da interessi pretensivi, che necessitano della pubblica amministrazione per potersi instaurare e dispiegare e che vogliono l’attivazione di relazioni di reciprocità connotate nel senso della partecipazione e della solidarietà.

Negli scorsi anni avevo, invece, riferito che il contenzioso più numeroso atteneva all’edilizia, con prevalenza di cause avverso dinieghi di permessi in sanatoria e ordini di demolizione, all’espropriazione per pubblica utilità, anche con tante cause risarcitorie per procedure mai regolarmente concluse, ma soprattutto alla materia della sicurezza pubblica, con particolare riguardo alle questioni inerenti le armi, gli ammonimenti e le informazioni interdittive antimafia, che tanto impegnano la locale Questura e l’Ufficio territoriale del Governo.

Tutte queste materie sorrette, appunto, da interessi di tipo oppositivo, continuano, comunque, a essere ampiamente portate all’attenzione di questo Tribunale.

Ma anche qui qualcosa sembra gradualmente ma significativamente mutare, specie con riguardo alla sicurezza pubblica. Traspare un diverso modo di atteggiarsi della repressione amministrativa di determinate condotte o situazioni, emerge un impegno riconducibile alla necessità di assicurare protezione sostanziale ai beni e alle persone che fanno parte di una comunità, appare sentita e fattivamente perseguita l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra più interessi confliggenti (si pensi alle misure di prevenzione collaborativa *ex art. 94 bis* del Codice antimafia), punto di equilibrio che trova sede e soddisfazione nella garanzia offerta dal procedimento.

Va, insomma, lentamente stemperandosi il diritto amministrativo dell'emergenza criminale tanto pesantemente avvertito in questo territorio, e inizia, invece, a prender corpo la valutazione di un interesse pubblico alla sicurezza e al benessere riferibili all'intera comunità. L'esercizio del potere pubblico va estrinsecandosi in tutte le sue multiformi declinazioni e nella prospettiva della salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti. Di conseguenza il contenzioso si prospetta più variegato e un sindacato giurisdizionale, equilibrato ed efficiente, inizia ad essere percepito più come risorsa che come ostacolo, come testimonia, a mio avviso, anche la crescita del numero di giudizi promossi da soggetti pubblici (Comuni, Anas, Consorzi Regionali, etc.).

Sono ancora piccoli segnali, come brevi bagliori in un cielo che rimane però per lo più offuscato. Ma sono pur sempre segnali positivi e incoraggianti e come tali vanno colti e coltivati, da ciascuno di noi secondo i propri compiti e nel pieno rispetto reciproco.

Resta il dramma delle ottemperanze. Nell'anno appena decorso i ricorsi per ottemperanza depositati sono stati 198. È un fatto negativo, non solo perché si tratta di un contenzioso spinoso, impegnativo, in quanto implica l'esercizio di una giurisdizione di merito, che richiede dispendiosi interventi sostitutivi e continui aggiustamenti e rimodulazioni. Questa è la parte del dramma che grava sul lavoro del giudicante, oltre che della Segreteria e dei Commissari *ad acta*.

Ma il dramma è più esteso, in quanto questo dato è indice di un sistematico rifiuto del comando del giudice. Il numero sempre altissimo di ricorsi per ottemperanza che pervengono a questa Sezione sta a segnalare a tutti noi il rischio concreto di un fallimento della giustizia, non amministrativa, ma di tutta la giustizia, di quella giustizia che è valore fondante la comunità umana. E, purtroppo, finché quel numero non si ridurrà significativamente, una tutela piena ed effettiva non potrà dirsi raggiunta.

IV

Qualche segnalazione ora, come preannunciato, sulle decisioni più significative rese da questo Tribunale nel 2023.

Contratti pubblici

I ricorsi in materia di appalti pubblici, soggetti al rito accelerato previsto dall'art. 120 c.p.a., depositati nel corso del 2023 sono stati 27 e 24 sono già stati definiti nel merito.

Le questioni giuridiche, di cui il Collegio è stato chiamato a occuparsi, nel 2023 hanno riguardato solo l'ormai vecchio Codice appalti del 2016 e sono state varie e spesso di notevole interesse.

Di ciò è dato ampio riscontro nella raccolta di massime allegata.

Merita però un cenno per la rilevanza, anche extraterritoriale, la questione dell'affidamento della fornitura dei sistemi informativi per l'Università, definita con la sentenza 6 aprile 2023, n. 305. La decisione ha affrontato complesse questioni sull'affidamento *in house* al CINECA e, in particolare, sull'art. 192 del previgente Codice ed è stata parzialmente confermata dal Consiglio di Stato.

Va anche ricordata, per l'impatto sulla comunità locale, la sentenza n. 407 del 4 maggio, con la quale la Sezione ha definito, e per la seconda volta, un contenzioso sulla procedura ristretta indetta dal Comune di Reggio Calabria per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella città di Reggio Calabria. La principale questione di diritto affrontata riguardava la portata del principio di equivalenza per i requisiti definiti dalle specifiche tecniche, come disciplinato dall'art. 68 D.lgs. n. 50 del 2016. Si trattava di una riedizione della gara che era stata bandita nel febbraio 2021 o meglio di un suo segmento, a seguito di un primo annullamento giurisdizionale, cosicché il TAR ha dichiarato la ricorrente vittoriosa aggiudicataria, facendo applicazione del principio del c.d. *one shot* temperato, secondo il quale l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta e in quell'occasione deve riesaminare

l'affare nella sua interezza, senza potere più tornare a decidere sfavorevolmente, neppure in relazione a profili non ancora esaminati. La sentenza è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato.

Di sicuro interesse in materia di gare telematiche, poi, la questione delibata con la sentenza n. 480 del 5 giugno, relativa alle modalità di caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica. La sentenza non è stata appellata.

Importante, in difetto, peraltro, di specifici precedenti in materia, anche la decisione n. 649 del 31 luglio sulla non rilevanza del principio di rotazione nelle procedure ristrette *ex art.* 61 D.lgs. n. 50 del 2016, in particolare per i contratti sopra soglia. Anche questa sentenza non è stata appellata.

Enti locali – Sanità pubblica

Ha suscitato grande attenzione, anche da parte della dottrina civilistica, la sentenza n. 748 dello scorso 5 ottobre, con la quale il TAR ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dal minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata definizione dell'istanza tendente alla predisposizione, in favore del minore portatore di handicap grave, del c.d. "Progetto individuale di vita" di cui all'art. 14 L. n. 328 del 2000, che ciascun Comune, d'intesa con le aziende sanitarie locali, deve predisporre su richiesta dell'interessato.

La sentenza, la nostra prima sul tema, che però, come accennavo, è oggetto di molti ricorsi che sono in via di definizione, offre spunti importanti sulla natura del progetto individuale quale strumento di riduzione degli ostacoli posti dalla condizione di disabilità e sulle categorie di danno risarcibile in relazione a ipotesi di perdurante inerzia dell'amministrazione.

Informazioni interdittive antimafia

Il numero di giudizi promossi avverso le informazioni interdittive antimafia, come si accennava poc'anzi, è sempre piuttosto consistente.

Dopo l'acme di 79 ricorsi depositati nel 2021 e gli appena 15 ricorsi del 2022, nel corso del 2023 le impugnazioni delle informazioni interdittive antimafia sono nuovamente aumentate, raggiungendo il numero di 38 ricorsi, cui vanno aggiunti 8 ricorsi avverso il silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di riesame formulata da impresa già interdetta.

A fronte di questo dato numerico altalenante ma pur sempre consistente, nel corso del 2023 il TAR si è impegnato a dare definizione prioritaria a questa tipologia di ricorsi, evitando la formazione di arretrato su una materia così sensibile per il tessuto economico della provincia reggina. E così ad oggi, del 2021 risultano da definire meno di venti ricorsi, buona parte dei quali già assegnati a udienza, e otto sono ancora da definire tra quelli pervenuti nel 2022.

In questa materia la produzione giurisprudenziale del TAR di Reggio Calabria è degna di nota e viene, infatti, spesso richiamata in pronunce di altri TAR o in studi dottrinali sull'argomento.

Anche le massime allegare danno conto di ciò e ad esse rinvio.

Mi preme qui, comunque, dar conto, sia pure in modo molto sintetico, delle decisioni rese in materia di contraddittorio, ora previsto e disciplinato dall'art. 92, commi 2 *bis* e 2 *ter* del Codice antimafia, come novellato nel novembre del 2021.

Nella relazione dello scorso anno, avendo il Tribunale già esaminato in sede cautelare l'istituto di recente conio, avevo riconosciuto la "complessità, delicatezza e importanza" di questa fase, che era prevedibile avrebbe richiesto un notevole impegno organizzativo da parte della Prefettura.

Nel corso del 2023, in sede di merito, il TAR ha annullato alcuni provvedimenti interdittivi non preceduti dal contraddittorio, evidenziando che "l'interazione dialettica che ne deriva, in una fase prodromica rispetto a quella di adozione dell'interdittiva, è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l'esito esiziale del procedimento, sia per la p.a. la quale, sfruttando l'occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all'emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza". Devo precisare

che alcune di queste pronunce sono state sospese in via cautelare dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto, invece, sussistente la situazione di urgenza qualificata, rilevante, ai sensi dell'art. 92, comma 2 *bis*, al fine di omettere la fase del contraddittorio.

Vorrei aggiungere che dall'esame dei ricorsi più recenti sembra emergere, in via generale, una crescente consapevolezza della parte privata e di quella pubblica sulla preziosità dei dati istruttori aggiornati che il contraddittorio, scritto e orale, è in grado di offrire nell'ottica di un più concreto bilanciamento degli interessi coinvolti.

Pubblico impiego – Concorsi pubblici

Tante le vicende definite nella materia dell'impiego non contrattualizzato: dalle assegnazioni *ex art.* 42 *bis* D.lgs. n. 151 del 2001 a tutela della genitorialità, alle cause di servizio, alla monetizzazione delle ferie non godute.

Numerosi giudizi hanno riguardato la materia disciplinare e, in particolare, il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

In un caso definito lo scorso giugno (sent. n. 512) si è avuto modo di ribadire l'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, anche in presenza di una sentenza di assoluzione, in quanto alla formula assolutoria "il fatto non sussiste" non corrispondeva l'accertamento da parte del giudice penale della non sussistenza del fatto, essendo stata la responsabilità penale del

dipendente esclusa solo a cagione della inutilizzabilità delle intercettazioni.

Assai interessante poi per l'ambito dei concorsi pubblici la pronuncia n. 819 del 6 novembre, che ha statuito l'illegittimità della comunicazione di convocazione dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove d'esame effettuata esclusivamente attraverso la pubblicazione dell'avviso contenente il relativo diario sul sito internet dell'Ente, invece che con comunicazione individuale, in un caso in cui i candidati ammessi erano soltanto venti ed erano per di più decorsi, dall'indizione del concorso alla pubblicazione dell'avviso concernente le prove, oltre tre anni e mezzo.

Ottemperanza

Sempre molto complessa e articolata si presenta, come dicevo, la materia delle azioni esecutive.

Il relativo contenzioso riguarda soprattutto i ricorsi promossi per ottenere l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali concernenti il pagamento di somme di denaro, ma ci sono anche complesse vicende relative a ineseguiti obblighi di fare. Come gli anni scorsi, nessuno tra i ricorsi proposti riguarda l'indennizzo *ex Legge Pinto*. Ed è un dato, pure questo peculiare, in controtendenza rispetto a quanto si registra in quei Tribunali pure gravati da numerosi giudizi di ottemperanza.

Nelle ultime relazioni avevo passato in rassegna le problematiche sorte in questo settore in ragione della sopravvenienza di disposizioni normative riguardanti gli enti locali e il servizio sanitario, che avevano comportato la sospensione o l'estinzione o il blocco delle procedure esecutive.

Nella relazione dello scorso anno avevo poi dato notizia della recentissima, ennesima, disposizione normativa relativa al processo esecutivo nei confronti degli enti del servizio sanitario calabrese. Si trattava dell'art. 2, comma 3 *bis*, D.l. 8 novembre 2022, n. 169, convertito nella L. 16 dicembre 2022, n. 196, entrato in vigore il 28 dicembre 2022, che prevedeva - ma in realtà ripristinava - il blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria sino al 31 dicembre 2023, eccettuando, però, dal blocco due categorie di crediti: i "crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro".

Nel corso del 2023, il Tribunale si è naturalmente trovato a dover applicare questa disposizione e, soprattutto, a dover precisare il concetto di "crediti retributivi da lavoro", escludendo dal soddisfacimento in via esecutiva, ad esempio, i crediti derivanti da contratti d'opera professionale o da lavoro autonomo, come i crediti per prestazioni professionali di avvocato (v., tra le tante, sentenze nn. 302, 313, 636 e 674), che costituiscono una buona porzione delle pretese di lavoratori rimaste per anni insoddisfatte.

Alla data del 31 dicembre 2023 il blocco è cessato, sicché ad oggi non vi sono più impedimenti legislativi alla proposizione e prosecuzione delle azioni esecutive nei confronti del servizio sanitario calabrese.

Quanto al personale di magistratura, l'1 giugno 2023 il collega Antonino Scianna si è trasferito al TAR di Palermo e il suo posto è stato ricoperto dalla collega Roberta Mazzulla, proveniente dal TAR del Lazio. Ringrazio entrambi, l'uno per il prezioso contributo, umano e professionale, dato nel corso dei cinque anni di servizio prestato a Reggio Calabria e l'altra per la scelta effettuata e il lavoro fin qui svolto.

Per il resto, la composizione è ad oggi immutata: prestano servizio gli ottimi colleghi e amici Gabriella Caudullo, Andrea De Col e Alberto Romeo, che sono qui dal loro ingresso nella magistratura amministrativa.

Alcune novità vi sono state anche nei ruoli del personale di Segreteria. Sono stati assegnati alla Sezione di Reggio Calabria, la Dott.ssa Eleonora Cioffi, funzionario proveniente dal TAR del Lazio, al posto della Dott.ssa Sabrina Trignano, trasferitasi al TAR di Catania e, come assistente neoassunta, la Dott.ssa Mariagiovanna Bua. Per tutte loro, gli auguri di un proficuo e sereno lavoro.

Sono così presenti in tutto, ora, 16 unità, alcune delle quali in servizio qui ormai da molti decenni, dirette egregiamente dal Segretario generale, Dott. Pasquale Alvaro.

A tutti loro, magistrati, Dirigente e personale di Segreteria e pure ai giovani tirocinanti, rinnovo la mia stima e il mio più sentito ringraziamento per il regolare impegno, la collaborazione e la

straordinaria laboriosità, cui si devono i soddisfacenti risultati che ho prima illustrato.

Aggiungo un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio e all'Arma dei Carabinieri che coadiuva il Tribunale nella celebrazione delle udienze e di questa cerimonia.

VI

Dopo tante parole, concludo offrendovene ancora una, ma diversa, nuova in sé e nuovissima per me che l'ho appresa da poco tempo.

La parola è: *restanza*.

È una parola forgiata dal Prof. Vito Teti, illustre antropologo calabrese, da qualche anno inserita tra i neologismi del Dizionario Treccani e ripresa anche dall'Accademia della Crusca.

Restanza, in senso proprio, indica ciò che resta e permane; ma anche ciò che avanza o non si consuma. Negli studi antropologici, designa la posizione di chi decide di restare, rinunciando a recidere il legame con la propria terra e comunità d'origine, non per rassegnazione, ma con un atteggiamento propositivo.

È un termine denso, ricco, che include il rimanere e il partire, che sono poi *i due poli della storia dell'umanità*, contempla il viaggio da fermo di chi resta e contemporaneamente il radicamento a un luogo di colui che parte.

È una parola forte, ma gioiosa, gravida di impegno quotidiano e di speranza. *Perché per restare, davvero, bisogna camminare.*

Dice della ricerca di un nuovo senso dell'abitare un luogo per rigenerarlo, un nuovo senso che necessita di responsabilità e di istituzioni autorevoli, sane e produttive. Perché senza *un'offerta adeguata di servizi di cittadinanza essenziali – la scuola, la farmacia, i trasporti locali, la connessione a internet, un presidio sanitario di prossimità* – non vi può essere esistenza dignitosa.

È un termine che sono certa appartenere all'esperienza di vita di molti di coloro che sono oggi in quest'aula o che vi sono transitati. Mi auguro, ringraziando di nuovo tutti voi per la partecipazione, che anche il lavoro di questa Sezione possa contribuire a dare il giusto supporto alla vostra esperienza di *restanza*.

Reggio Calabria, 11 marzo 2024

Il Presidente
Caterina Criscenti

Rassegna di giurisprudenza

Sommario argomenti

1) AMBIENTE	21
2) CONTRATTI PUBBLICI	21
3) EDILIZIA E URBANISTICA	35
4) ENTI LOCALI - SANITÀ PUBBLICA	42
5) ESPROPRIAZIONE	44
6) IMMIGRAZIONE	47
7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA	48
8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AUTORIZZAZIONI	53
 CONCESSIONI	
9) PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE	58
10) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI	61
11) SICUREZZA PUBBLICA - ARMI	67

1) AMBIENTE

1. Sentenza 5 giugno 2023, n. 485 – Est. Scianna

Ambiente – Stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi – Ordinanza sindacale art. 191 del D.lgs n. 152/2006 – Piano di caratterizzazione ambientale ed analisi del rischio – Parere negativo del Comune – Illegittimità.

Ambiente – Stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi – Piano regionale di Gestione dei rifiuti – Insussistenza della distanza minima tra la discarica e il centro abitato – Violazione del principio di precauzione.

Va dichiarata illegittima per eccesso di potere l'ordinanza adottata in materia di ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 quando, a prescindere dall'insussistenza dei presupposti della straordinarietà ed imprevedibilità della situazione in cui l'Amministrazione ha ritenuto di emanarla, abbia individuato un sito per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti e poi lo abbia destinato senza soluzione di continuità a deposito definitivo.

Non è conforme al principio di precauzione di derivazione comunitaria con conseguente illegittimità per illogicità e carenza dei presupposti il provvedimento della P.A. che, in spregio alle risultanze delle indagini compiute in loco, non ha escluso la possibilità che l'inquinamento delle falde possa determinare, anche in via indiretta, la contaminazione della sorgente situata in prossimità.

2) CONTRATTI PUBBLICI

1. Sentenza 27 gennaio 2023, n. 116 – Est. Scianna

Contratti pubblici – Validità attestazione SOA – Domanda di rinnovo entro i novanta giorni dalla scadenza – Efficacia retroattiva – Sussiste.

Nelle gare pubbliche, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'attestazione SOA, è sufficiente che l'impresa abbia presentato, ai sensi dell'art. 76 comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010, istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell'attestazione. Tale adempimento testimonia la diligenza del concorrente che prima della scadenza dell'attestazione anzidetta si sia tempestivamente premurato di richiederne il rinnovo, rendendolo perciò non penalizzabile con l'esclusione, in applicazione del principio del favor participationis e tenuto conto dell'efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all'esito positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto.

2. Sentenza 3 marzo 2023, n. 224 – Est. Caudullo

Gara d'appalto – Corretta determinazione e applicazione della soglia di anomalia – Interpretazione letterale dell'art. 97 comma 2 bis Codice dei contratti pubblici

Nella procedura aperta ai sensi degli artt. 59, 60, 71 del D.lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte presentate sia pari o superiore a 15, si applica, ai fini della corretta determinazione della soglia di anomalia, l'art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici; qualora, invece, come nel caso di specie, il numero delle offerte sia inferiore a 15 deve farsi applicazione il criterio di determinazione di cui al successivo comma 2 bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Altresì, appare del tutto condivisibile l'assunto secondo il quale viene data un'interpretazione più letterale possibile della su citata norma, onde per cui le offerte ricadenti nella disciplina del c.d. taglio delle ali non debbano essere escluse in modo automatico dalla procedura di gara, quanto debbano essere solo

provvisoriamente accantonate ai fini delle successive operazioni coinvolte nel calcolo dell'anomalia.

3. Sentenza 6 aprile 2023, n. 305 – Est. Romeo

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici – Modalità di affidamento – In house – Mancata istituzione di un organo speciale volto ad assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto – In una all'omessa stipulazione di patti parasociali – Illegittimità.

Modalità di affidamento – In house – Motivazione della scelta di internalizzazione del servizio – Priva di adeguata esplicitazione delle ragioni di preferenza rispetto al ricorso all'evidenza pubblica in punto di convenienza economica – Illegittimità.

Nell'affidamento in house, la mancata istituzione di un organo speciale volto ad assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto — e cioè a consentire l'interferenza in maniera penetrante dei soci anche 'pulviscolari' nella gestione della società — in una all'omessa stipulazione di patti parasociali da parte delle amministrazioni partecipanti ad un consorzio, impedisce di ritenere sussistente il requisito de quo e, quindi, in via consequenziale, le condizioni per l'affidamento diretto del servizio al consorzio stesso.

Illegittimamente l'amministrazione motiva la scelta per l'affidamento diretto ex art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 concentrando e (sostanzialmente) limitando le proprie valutazioni sul solo profilo della convenienza della scelta di internalizzazione del servizio, omettendo, invece, di esplicitare, attraverso un'analisi economica approfondita basata su dati oggettivi e non elusiva del disposto normativo, le ragioni di preferenza per l'affidamento in house rispetto al ricorso all'evidenza pubblica in punto di convenienza economica. Invero, il parametro della valutazione sulla congruità economica non confluisce — per come suggerito dal carattere 'preventivo' imposto per la relativa verifica — nel quadro della più complessiva valutazione inerente all'opportunità della scelta di internalizzazione del servizio, ancorata agli

ulteriori parametri normativi previsti dalla norma di cui alla norma citata. I due profili valutativi hanno, infatti, autonoma rilevanza (nella fattispecie, il collegio ha osservato che la valutazione operata figura comunque lacunosa e contraddittoria, essendo stata condotta, in assenza di indagini di mercato e richieste di preventivi ad altri operatori, ponendo ad unico dato di confronto l'offerta presentata dalla stessa ricorrente nell'ambito di una pregressa procedura per la fornitura di software. Vizio aggravato dal rifiuto, per mere ragioni formali, di acquisire la più recente proposta economica trasmessa dall'interessata proprio in vista dell'imminente scadenza della proroga del contratto. Tale modus procedendi contrasta, secondo il collegio, con la disciplina che — come indicato dall'ANAC nello schema di linee guida in tema — presuppone l'acquisizione di informazioni sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento).

4. Sentenza 20 aprile 2023, n. 344 – Est. Caudullo

Gara d'appalto – Applicazione del codice dei contratti pubblici – Determinazione valore della concessione – Criterio del fatturato totale – Sufficienza.

Al fine di predisporre una corretta aggiudicazione riguardante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la determinazione del valore della concessione deve essere ancorata alla previsione normativa (di natura vincolante) recata dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, che a sua volta ha recepito l'art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE, disciplina che stabilisce la mancanza di statuizione di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione per le concessioni di minimo valore economico. La disciplina di cui all'art. 167 Codice dei Contratti pubblici, ha previsto, in modo particolare, che sia il fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto, il criterio per la corretta determinazione del valore delle concessioni.

5. Sentenza 20 aprile 2023, n. 345 – Est. Scianna

Contratti pubblici – Esclusione per irregolarità fiscali ex art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 – Presupposti – Prova rigorosa della sussistenza – Esclusione – Legittimità.

È legittima l'esclusione da una gara d'appalto di un RTI nel caso in cui a carico di entrambe le compagini societarie che lo compongono siano state rilevate violazioni tributarie definitivamente accertate, per le quali opera l'automatismo espulsivo voluto dalla legge, se, a fronte di una certificazione negativa delle Agenzie delle Entrate successiva al provvedimento di aggiudicazione, non viene offerta la prova certa della rateizzazione delle posizioni richiesta entro il termine di scadenza 60 giorni dalla notifica delle citate cartelle esattoriali.

6. Sentenza 2 maggio 2023, n. 391 – Est. Romeo

Gara – Appalto di opera – Legge di gara – Applicazione – Limiti

Nel caso di appalto integrato per la progettazione esecutiva, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, e l'esecuzione dei lavori, la possibilità prevista nella legge di gara di apportare “soluzioni progettuali migliorative” non autorizza l'operatore economico partecipante a ridimensionare le caratteristiche tecniche delle singole lavorazioni rispetto ai requisiti tipologici e dimensionali minimi stabiliti dal progetto di fattibilità predisposto dalla stazione appaltante, implicando una siffatta operazione una vera e propria riduzione quantitativa e/o qualitativa delle lavorazioni con conseguente risparmio di spesa, idoneo a determinare un'alterazione dell'esito della procedura in violazione del principio di par condicio dei partecipanti. Pertanto, tali modificazioni riduttive, non rientrando nell'alveo delle “soluzioni migliorative” comportano il superamento dei possibili limiti di equivalenza dell'opera proposta rispetto a quella prefigurata dall'Amministrazione, dovendo perciò qualificarsi alla stregua di un aliud pro alio determinante l'esclusione dalla procedura.

5. Sentenza 4 maggio 2023, n. 407 – Est. Scianna

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici – Lex specialis – Requisiti minimi – Principio e prova della equivalenza – Caratteri della relativa documentazione – Fattispecie.

Dalla documentazione prodotta in gara dal concorrente dev'essere desumibile la rispondenza di quanto offerto ai requisiti previsti dalla lex specialis; ciò presuppone che la relativa documentazione sia in tal senso eloquente ovvero rechi elementi che rendano univoco l'iter logico sotteso all'asserita adeguatezza delle soluzioni alternative apprestate.

Il principio di equivalenza di cui all'art. 68 D.Lgs. n. 50 del 2016 permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante offerte aventi caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste, risponde al principio del favor participationis e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione. Tale principio non può però essere invocato sino al punto di ammettere offerte che, sul piano oggettivo e funzionale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalle regole di gara. La corretta applicazione del ridetto principio trova un limite insormontabile nelle esigenze di tutela della par condicio tra i concorrenti e di non distorcere l'oggetto del contratto. Anche a ritenere che la voluntas amministrativa non possa intendersi come quella di avere un servizio con quelle specifiche, precise ed immodificabili caratteristiche, bensì quella di avere un servizio che consenta di conseguire almeno gli obiettivi minimi prefissati, nel caso di specie il servizio offerto dall'interessata non è equivalente quoad effectum, poiché si discosta in peius da quello indicato e voluto dall'amministrazione con l'indizione della gara e si presenta non funzionale a garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dall'amministrazione al momento dell'indizione dell'appalto.

6. Sentenza 16 maggio 2023, n. 430 – Est. De Col

Appalti e contratti pubblici – Procedura di gara – Onere di verifica documentale da parte della stazione appaltante – È da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta – Dichiarazioni rese nel DGUE – Soddisfano senz'altro il requisito del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all'aggiudicazione, quale condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima, fatto comunque salvo l'esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall'art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, non dovendo essi null'altro dichiarare e/o provare. È basata, infatti, sulle predette dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara, che spetta alla commissione di gara, incumbendo invece sulla stazione appaltante l'onere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta. Tale meccanismo procedurale trova applicazione anche e a fortiori nel caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni laddove, pur essendo la verifica del possesso dei requisiti a monte, in capo a tutti i concorrenti, demandata alla Consip, alla quale è affidato il MEPA, è comunque necessario, per ciascuna stazione appaltante, accertarne il possesso rispetto al soggetto aggiudicatario, mediante richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti all'uopo necessari.

7. Sentenza 5 giugno 2023, n. 480 – Est. Caudullo

Contratti pubblico – Gare telematiche – Prova dell'avvenuto caricamento dell'offerta economica nel termine stabilito dalla *lex specialis* non seguito da conferma – Mancanza di istruzioni operative nel disciplinare telematico

Illegittimità dell'esclusione del concorrente per mancato ricevimento della notifica del recepimento della documentazione – Sussiste.

Nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, non può essere escluso dalla gara d'appalto un concorrente che, entro l'orario fissato per l'operazione, abbia curato il caricamento della offerta economica sulla piattaforma telematica, ancorché non abbia provveduto a “confermare” l'offerta cliccando sul comando presente nella schermata, rendendola non visibile sul lato stazione appaltante.

Ai fini del tempestivo perfezionarsi del deposito dell'offerta è sufficiente l'acquisizione della stessa da parte della stazione appaltante, tramite le procedure ed i canali dalla stessa predefiniti, a prescindere da ulteriori “conferme” o “notifiche” di recepimento della documentazione, nell'ipotesi in cui agli atti di gara non sia stato allegato un apposito disciplinare della procedura telematica contenente specifiche istruzioni relative alle modalità di caricamento ed inoltro di quanto richiesto.

8. Sentenza 30 giugno 2023, n. 563 – Est. Romeo

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Affidamento della gestione di servizi portuali – Affidamento diretto – Determinazione del valore della concessione di uno specifico servizio secondo un criterio differente dalla stima del fatturato della ditta interessata ex art. 167, D.Lgs. n. 50 del 2016 – Illegittimità – Ragioni – Fattispecie.

Sono illegittimi gli atti della P.A. appaltante con i quali è stato disposto l'affidamento diretto, in concessione, della gestione dei servizi portuali, nel caso in cui, in relazione ad uno specifico servizio (nella specie, si trattava del servizio di erogazione del carburante), il valore della concessione sia stato determinato facendo riferimento non già alla stima del fatturato della ditta interessata, per il periodo di interesse, conseguibile dalla concessionaria alla luce dei parametri oggettivi fissati dal comma 3 dell'art. 167 D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), bensì sulla base del compenso che la medesima concessionaria percepirebbe per effetto di una convenzione negoziale stipulata con una ditta specializzata incaricata, dietro detto

corrispettivo, della gestione della pompa di carburante sita all'interno del porto. Gli atti indetti dalla stazione appaltante per l'affidamento della suddetta concessione devono ritenersi adottati in violazione dell'art. 167 D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), secondo cui, il calcolo del valore della concessione, deve essere effettuato operando una stima del fatturato, in relazione all'importo riscosso dalla società concessionaria alla stregua delle tariffe vigenti.

9. Sentenza 11 luglio 2023, n. 611 – Est. Caudullo

Gara d'appalto – Offerte anomale – Normativa emergenziale – Esclusione automatica.

Alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di fornitura sotto soglia soggette alla normativa emergenziale e derogatoria dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, si applica l'esclusione automatica delle offerte ex art. 1 comma 3, del d.l. n. 76 del 2020, ancorché la stessa, pur richiamata dalla determina a contrarre, non sia espressamente richiamata dalla lettera di invito, allorquando le offerte presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in presenza di almeno cinque offerte ammesse

10. Sentenza 21 luglio 2023, n. 620 – Est. Mazzulla

Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Perché il concorrente ha prodotto tardivamente la documentazione richiesta dalla P.A. con il soccorso istruttorio – Legittimità.

È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso un concorrente da una gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi, che sia motivato con riferimento al fatto che la ditta interessata ha prodotto soltanto tardivamente e, in ogni caso, oltre il termine perentorio di 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante, la documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio. La ratio legis è nel senso della perentorietà del termine entro cui adempiere alla richiesta della P.A., di cui all'art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016.

11. Sentenza 31 luglio 2023, n. 648 – Est. De Col

Contratti della P.A. – Gara – Prova del possesso della qualità di operatore economico del settore ai fini dell'impugnazione delle clausole del bando di gara immediatamente escludenti.

Contratti della P.A. – Gara – Natura di requisito di idoneità professionale dell'iscrizione camerale di cui all'art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 –.

Contratti della P.A. – Gara – Coerenza tra l'attività indicata nell'iscrizione alla Camera di Commercio (attività prevalente svolta dall'impresa) e l'oggetto dell'appalto – Necessità ai fini della legittimazione al ricorso che la previsione nell'atto costitutivo della società si estrinsechi nell'avvenuta realizzazione dell'oggetto – Sussiste.

Può essere definito “operatore economico del settore” e, come tale, legittimato ad impugnare – prima ed a prescindere dalla sua partecipazione alla gara – le clausole immediatamente espulsive della lex specialis, il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività “coerente” con quella oggetto dell'appalto.

Nell'impostazione del codice appalti, l'iscrizione camerale è assunta a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma, e l'utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico.

Per attività "coerente" rispetto a quella oggetto dell'appalto non può che essere intesa l'attività prevalente svolta dall'impresa, in quanto si tratta di quella qualificante ai fini dell'iscrizione alla CCIAA, mentre restano sullo sfondo le indicazioni sancite nell'oggetto sociale, che, concernendo le attività economiche dedotte nel contratto di società potenzialmente esercitabili dall'operatore economico,

nulla dicono in ordine all'effettivo svolgimento delle stesse, e dunque sulla relativa idoneità professionale dell'operatore.

La coerenza delle attività descritte nell'oggetto sociale con quelle richieste dal bando di gara non è sufficiente a radicare la legittimazione della società ricorrente; si rende, altresì, necessario dedurre anche che la previsione nell'atto costitutivo della società si estrinsechi nell'avvenuta realizzazione dell'oggetto (attivandone l'esercizio in concreto), in modo tale da manifestare la reale attitudine e capacità dell'impresa a svolgerlo e, per quanto qui interessa, garantendo la stazione appaltante circa la puntuale esecuzione delle prestazioni richieste.

12. Sentenza 31 luglio 2023, n. 649 – Est. De Col

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di forniture – Procedura ristretta – Rotazione – Esclusione – Illegittimità

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione, atteso che quest'ultimo trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l'esclusione di un'impresa da una procedura ristretta, motivata in base all'applicazione del predetto principio di rotazione.

13. Sentenza 27 settembre 2023, n. 725 – Est. Mazzulla

Contratti pubblici – Appalto per il servizio di riqualificazione del patrimonio ERP comunale – Comprova del carattere “equivalente” delle soluzioni offerte – Non sussiste.

Appalti PNRR – consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto – Annullamento della aggiudicazione – Ammissibilità.

Deve escludersi da una procedura di gara l'impresa concorrente che, oltre ad aver accorpato alcune delle realizzazioni previste ex ante della p.a., abbia eliminato

alcune specifiche lavorazioni strutturali, espressamente previste dal bando di gara, senza, tuttavia, fornire di ciò alcuna giustificazione in ordine al preteso carattere equivalente e, men che meno, migliorativo rispetto agli obiettivi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici perseguiti dalla p.a., nonché la sola dimostrazione “dell’uniformità della tipologia d’intervento”, chiarita dall’aggiudicatario, non basta a giustificare tale soppressione non avendo indicato dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse di siffatta scelta operativa. Di conseguenza, ciò comporta un deficit di dimostrazione dell’equivalenza delle soluzioni offerte rispetto a quelle previste ex ante dalla stazione appaltante.

La mancata stipula del contratto, essendo stata documentata soltanto la “consegna dei lavori in via d’urgenza”, nulla osta, ex artt. 48 comma 4 D.L. n. 77/2021, per come modificato dall’art. 12 bis comma 7 D.L. n. 68/2022 e 125 c.p.a., fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, che, quale effetto conformativo delle presenti statuizioni annullatorie, l’appalto sia aggiudicato al Consorzio ricorrente, secondo graduato.

14. Sentenza 26 ottobre 2023, n. 782 – Est. De Col

1. Contratti della P.A. – Gara – Gara telematica – Appalti di lavori – Criterio del prezzo più basso – Categorie di opere scorporabili generali e specializzate – A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 – Devono essere considerate a qualificazione obbligatoria.

2. Contratti della P.A. – Gara – Qualificazione SOA – Dimostrazione del suo possesso mediante avvalimento – A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 – Possibilità – Sussiste – Condizioni – Fattispecie.

1. In materia di gare di appalto di lavori (nella specie, si trattava di un appalto di lavori con il criterio del prezzo più basso, per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza e ristrutturazione di un plesso scolastico), deve ritenersi che con la nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 e nell’attuale vigenza dell’art. 12 D.L. n. 47/2014, si può

affermare che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. Tale interpretazione, oltre a configurare un esito rassicurante del quadro normativo in tema di qualificazione degli operatori economici, ha il pregio di armonizzarsi con l'art. 2 comma 2 del citato allegato II.12, laddove prescrive che “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, il che fa dedurre che per “eseguire i lavori” è necessario essere in possesso di adeguata qualificazione.

2. In tema di gare di appalto, e, in particolare, di dimostrazione della qualificazione SOA mediante contratto di avvalimento, deve ritenersi che, alla stregua del nuovo impianto normativo, di cui al nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36 del 2023, è validamente concluso – con conseguente illegittimità della esclusione del concorrente interessato – il contratto di avvalimento per la dimostrazione del possesso della qualificazione SOA, ove l'oggetto del medesimo contratto risulti determinabile “per relationem” sulla base del complesso delle risorse aziendali che valsero all'ausiliaria l'ottenimento della certificazione di qualità. In particolare, deve reputarsi valido il suddetto contratto ove l'ausiliaria abbia specificato di mettere a disposizione dell'ausiliata “tutti i mezzi e le attrezzature, i macchinari, i beni finiti, i materiali, il personale che hanno consentito il conseguimento della qualificazione e che verranno messe a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto” e cioè l'azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato e già “testato” ai fini del conseguimento della SOA, nello specifico, in OG1 cl. III. In tal caso, il concorrente interessato ha dimostrato che la messa a disposizione del requisito mancante non si risolve nel prestito di un valore puramente cartolare (ossia l'astratta attestazione SOA), ma nell'impegno “totalizzante” dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio

apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti

15. Sentenza 18 dicembre 2023, n. 897 – Est. De Col

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Aggiudicazione – Revoca in autotutela – Riferimento al difetto del possesso dei requisiti di esecuzione richiesti dalla *lex specialis* – Nel caso di procedimento amministrativo in corso per il rilascio di autorizzazioni e/o attestazioni idonee a dimostrare il possesso in capo all'aggiudicatario dei medesimi requisiti – Illegittimità – Ragioni – Fattispecie

È illegittima, per violazione del dovere di collaborazione e del principio di buona fede, artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 36/2023, la revoca dell'aggiudicazione di un appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), disposta per difetto dei requisiti, ove: - l'aggiudicazione sia stata disposta in favore del concorrente secondo classificato, a seguito della legittima esclusione della ditta prima classificata, confermata con sentenza di appello; la revoca sia motivata con riferimento al fatto che, a seguito di plurimi sopralluoghi presso il sito indicato dal nuovo aggiudicatario è emerso il difetto del possesso dei requisiti di esecuzione del servizio, e, in particolare, la inidoneità, sotto il profilo ambientale, del sito stesso; sia pendente il procedimento amministrativo per conseguire, da parte del nuovo aggiudicatario, le autorizzazioni necessarie (AUA) – poi effettivamente conseguite – per rendere il suddetto sito idoneo allo svolgimento del servizio; in tal caso, la revoca dell'aggiudicazione è irragionevole e illogica, in quanto disposta senza disporre di dati istruttori definitivi ed ancora in fieri, a fronte dell'assenza di particolari ragioni di urgenza e dell'impossibilità di affidare l'appalto per scorrimento della graduatoria; il rispetto del principio di proporzionalità impone

alla P.A. di optare per la scelta meno gravosa per la destinataria incisa dal provvedimento sfavorevole, tra le tante possibili ugualmente idonee al perseguimento del pubblico interesse e cioè, nel caso concreto, quella di tollerare il percorso “obbligato” della conferenza dei servizi per il rilascio dell’AUA e di attenderne l’esito ormai prossimo.

16. Sentenza 11 dicembre 2023, n. 890 – Est. Mazzulla

Contratti pubblici – Omessa dichiarazione di illeciti professionali ex art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 – Risoluzione di precedenti rapporti contrattuali – Espulsione automatica dalla gara – Esclusione.

Gara pubblica – Mancata indicazione dei carichi pendenti nella domanda di partecipazione – Ammissibilità soccorso istruttorio – Sussiste

La valutazione, di natura tecnico-discrezionale circa le ricadute, sulla legittima partecipazione alla competizione, tanto dei gravi illeciti professionali eventualmente commessi dal concorrente quanto delle eventuali omissioni informative in cui quest’ultimo è incorso, se motivata in modo coerente con i canoni della logicità e ragionevolezza, rende insindacabile il giudizio di ammissione alla gara di una ditta concorrente messa in discussione da una pregressa risoluzione contrattuale giudicata non sintomatica di inaffidabilità.

L’omessa indicazione dei carichi pendenti nella domanda di partecipazione non produce l’esclusione automatica della ditta concorrente, esauendosi in una mera carenza formale, a fronte della quale la stazione appaltante può azionare il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

3) EDILIZIA E URBANISTICA

1. Sentenza 27 febbraio 2023, n. 203 – Est. Caudullo

Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Richiesta di accertamento e/o provvedimenti repressivi – Istanza presentata dal vicino al Comune – Tendente

ad ottenere l'adozione di un provvedimento dell'Ente locale – Obbligo del Comune di provvedere – Sussiste.

Poiché il Comune è titolare di una competenza generale in materia di tutela del territorio, ove un cittadino segnali l'esistenza di opere realizzate da terzi in difformità dal titolo concessorio o senza tale titolo, spetta comunque all'Ente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sull'assetto del territorio, riscontrare l'istanza in senso positivo (accertando l'effettiva esistenza degli abusi e assumendo i consequenziali provvedimenti) o negativo (evidenziando all'istante come e perché, se del caso all'esito dei necessari accertamenti, non si sia ritenuto di irrogare sanzioni)

2. Sentenza 30 marzo 2023, n. 290 – Est. Caudullo

Edilizia ed urbanistica – Zone soggette a vincoli paesaggistici – Danno – A seguito della realizzazione di abusi edilizi in tali zone – Sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il pagamento dell'indennità ivi prevista – Soggetti legittimati passivi – Erede che non è l'autore dell'illecito e che non ha mai avuto la disponibilità del bene – Non è passivamente legittimato – Ragioni.

Data la funzione ripristinatoria dell'indennità di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, dovuta per il danno arrecato all'ambiente, a seguito della realizzazione di abusi edilizi in zone vincolate, sono tenuti al pagamento della medesima indennità anche i proprietari dell'immobile aventi causa. L'ingiunzione emessa dalla P.A. per il pagamento delle relative somme, resa a fronte di un'attività edilizia abusiva, si atteggia infatti come misura reale imposta per ragioni di tutela del territorio, priva di finalità punitive ed efficace contro ogni soggetto che vanti sul bene così realizzato sine titolo un diritto reale o personale di godimento, indipendentemente dall'esser stato, o no, l'autore dell'illecito", non può, pertanto, ritenersi legittimato passivo, rispetto all'obbligo di pagamento della suddetta indennità, l'erede che non è autore dell'illecito e che non ha mai avuto la disponibilità del bene; in tal caso, dunque, l'interessato non è mai stato in condizione di scegliere se provvedere alla sua demolizione o completare la procedura di sanatoria per goderne e disporne. Non ha,

conseguentemente, alcuna legittimazione passiva in relazione all'ordinanza ingiunzione notificata alla propria madre

3. Sentenza 2 maggio 2023, n. 375 – Est. De Col

Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – SCIA in sanatoria – Silenzio-inadempimento della P.A. – Sussistenza.

La presentazione della domanda ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. N. 380 del 2001 (c.d. SCIA in sanatoria), non prevedendo un'ipotesi di significativo silenzio a differenza dell'art. 36 del medesimo D.P.R., comporta l'obbligo della P.A. di provvedere in tal senso con un provvedimento esplicito. La norma, difatti, stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento, dovendo qualificare, pertanto, un eventuale silenzio della P.A. né come rigetto, né come assenso, ma come inadempimento.

4. Sentenza 8 giugno 2023, n. 490 – Est. Scianna

Edilizia e urbanistica – Annullamento in sede di autotutela delle concessioni edilizie – Valutazione dell'Amministrazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto da annullare – Attenuazione dell'onere motivazionale gravante in capo all'Amministrazione a fronte della sussistenza di un interesse pubblico “autoevidente” ovvero dell'assenza di un affidamento legittimo formatosi in favore della parte

L'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 ha riconfigurato potere di autotutela attribuendo all'Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto da annullare. I presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono, pertanto, costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua

rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

L'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati. L'onere motivazionale richiesto all'Amministrazione in sede di adozione dell'atto di ritiro è attenuato in presenza di vincoli che rendano palese la sussistenza di un robusto interesse pubblico "autoevidente", nonché nel caso in cui, essendosi la parte giovata di una non veritiera prospettazione della realtà, non può ritenersi formato in favore di questa un affidamento legittimo.

5. Sentenza 7 luglio 2023, n. 607 – Est. Scianna

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Prorogabilità *ex lege* del termine di scadenza delle concessioni demaniali già rilasciate ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge n. 145/2018

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Rilevanza della qualità di utilizzatore delle opere abusive – Onere del destinatario dell'ordine di demolizione di provare la risalenza e la consistenza edilizie delle opere contestate dall'Amministrazione

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Non subordinazione dell'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi alla previa adozione di un provvedimento di revoca o decadenza della concessione

L'art. 1 comma 682 della legge n. 145/2018 dispone che le concessioni demaniali già rilasciate "vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici". La proroga del termine di scadenza di tali concessioni deve avvenire, quindi, automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, dunque, di una legge-provvedimento che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e "legifica", prorogandone il termine, le concessioni demaniali già rilasciate, assurgendo perciò a fonte regolatrice per dir così diretta del rapporto, rispetto al quale l'atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell'effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario.

Costante giurisprudenza insegna che fermo restando, in generale, l'obbligo di emanare le ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive nei confronti del proprietario attuale indipendentemente dall'essere o meno responsabile delle opere abusive, dette ingiunzioni debbano comunque essere rivolte anche nei confronti di chi utilizzi o abbia la disponibilità delle opere abusive, quali soggetti in grado di porre fine alla situazione antigiuridica, indipendentemente dal coinvolgimento o meno nella realizzazione dell'abuso, in considerazione del carattere ripristinatorio della disposta demolizione. L'onere della prova in ordine alla risalenza ed alla consistenza edilizie delle opere contestate dall'Amministrazione incombe sul destinatario dell'ordine di demolizione, e tale onere può essere invertito e spostato in capo all'Amministrazione solo in presenza di produzione da parte del privato di "concreti elementi" idonei a far luogo all'inversione. Ciò vale anche nelle ipotesi di opere realizzate senza titolo abilitativo su area demaniale, dovendo i provvedimenti repressivi adottati dall'Amministrazione essere rivolti nei confronti di chi abbia in concreto una relazione giuridica o anche materiale con il bene, che sarà tenuto alla produzione di concreti elementi (documentali, fotografici, certificativi) idonei a sostenere la legittimità dell'intervento edilizio realizzato.

L'esercizio del potere di repressione delle opere le abusive realizzate dal titolare di una concessione demaniale, che la legge attribuisce agli enti locali, non è subordinato alla previa adozione di un provvedimento di revoca o decadenza della concessione. L'ordine di ripristino adottato dal Comune costituisce espressione di un potere autonomo e distinto che l'Ente è tenuto ad esercitare, una volta riscontrata la natura abusiva delle opere, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 che detta una disciplina ad hoc con riferimento agli abusi realizzati su suolo di proprietà di enti pubblici, imponendo di procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi per tutti gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità del medesimo.

6. Sentenza 28 agosto 2023, n. 696 – Est. Romeo

Richiesta di assegnazione di alloggio – Carattere precettivo e di dettaglio delle norme di cui agli artt. 7, 12 e 13 del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa – Decorrenza del termine di impugnazione (autonoma e immediata) delle previsioni regolamentari dal momento di presentazione della domanda

Le norme di cui agli artt. 7, 12 e 13 del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa – approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25/1/2018, recanti le modalità di funzionamento della Commissione, i criteri di formazione delle graduatorie sulla base del punteggio riconosciuto alle diverse situazioni oggettive e soggettive dei richiedenti ed i criteri di preferenza a parità di punteggio – risultano dotate di portata precettiva e presentano un indubbio carattere di dettaglio, con conseguente idoneità a produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di determinati soggetti. In altri termini, i destinatari delle norme de quibus, pur non determinabili a priori, diventano tali all'atto della presentazione della domanda per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi della L.R. n. 32 del 1996, assumendo, dunque, da tale momento una posizione differenziata e qualificata

rispetto alla generalità dei consociati, idonea a fare insorgere l'obbligo della loro immediata impugnazione senza attendere l'adozione degli atti attuativi. Sicché, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, le previsioni regolamentari de quibus devono essere impugnate dal ricorrente autonomamente ed immediatamente nel rispetto del termine decadenziale, decorrente dal momento della presentazione della domanda, concretizzandosi appieno in detto momento – proprio per effetto della tempistica dalle stesse disciplinata – la lesione dell'interesse alla celere conclusione del procedimento ed all'ottenimento con urgenza del bene della vita agognato.

7. Sentenza 13 ottobre 2023, n. 772 – Est. De Col

Permesso di costruire in sanatoria – Omissione del preavviso di rigetto – Casi di superfluità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Permesso di costruire in sanatoria – Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza.

In ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nell'ottica dell'incremento dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'omissione del preavviso di rigetto non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale nelle ipotesi in cui risulti applicabile l'articolo 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento affetto da vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale ed il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello concretamente adottato. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo diventa superflua quando: a) l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; b) i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; c) il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili.

Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessaria come prova l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, di cui all'art. 8, comma 2 (ora comma 4), L. 890/1982, considerato il valore essenziale rivestito dalla comunicazione di avvenuto deposito, che mira a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso" (cfr. Cass. civ. S.U. n. 10012/2021).

4) ENTI LOCALI – SANITÀ PUBBLICA

1. Sentenza 1° agosto 2023, n. 651 – Est. Caudullo

Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Arenili – Ordinanza di divieto di condurre, nella stagione balneare, sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio – Illegittimità – Ragioni.

E' illegittima, per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità, una ordinanza emessa dal Sindaco (nella specie si trattava del Sindaco del Comune di Bianco) che, al fine di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica, vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili e/o alle spiagge libere di tutto il litorale comunale dalla ore 8,00 alle ore 20,00 cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, nel caso in cui la P.A. abbia omesso di valutare preventivamente se le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica, fossero perseguibili mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge.

2. Sentenza 5 ottobre 2023, n. 748 – Est. Mazzulla

Predisposizione in favore della minore disabile del progetto individuale di vita di cui all'art. 14 l. n. 328 del 2000 – Mancata evasione dell'istanza – Risarcibilità del danno non patrimoniale patito dai genitori e dalla minore disabile.

Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell'istanza tendente alla predisposizione in favore di quest'ultima, portatrice di "handicap in situazione di gravità", ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992, del cd. progetto individuale di vita di cui all'art. 14 l. n. 328 del 2000, che ciascun comune di riferimento deve predisporre, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle risorse all'uopo rese disponibili, su richiesta dell'interessato.

Nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale", e quantificabile in via equitativa, trattandosi di nocumenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

3. Sentenza del 18 dicembre 2023, n. 898 – Est. Mazzulla

Sanità Pubblica – Mancata presa in carico del minore affetto da Autismo – Metodologia ABA – Accertamento del suo diritto – Erogazione da parte SSN delle terapie riabilitative – Condanna per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori– Fondatezza.

Sanità Pubblica – Metodologia ABA – Numero di ore settimanali inferiori rispetto a quelle richieste – Ammissibilità – Infondatezza del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal minore.

Accertata la giurisdizione c.d. esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a. sulla pretesa del minore, affetto da autismo, ad essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del Sistema Sanitario Nazionale, l'esplicita tutela assicurata alle esigenze del bambino da norme di rango costituzionale e nazionale consente di accertare l'esistenza del diritto al minore ad

essere preso in carico dall'A.S.P. ai fini dell'erogazione, in via diretta ovvero indiretta, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. Ne deriva che è fondata anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti dei genitori valutato, quest'ultimo, in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà, tenuto conto del carattere mono reddito del nucleo familiare, di far fronte alle ingenti spese mediche che devono essere parimenti rimborsate a titolo di danno patrimoniale.

È infondata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti del minore nel caso in cui il programma terapeutico con metodologia ABA fruito dal medesimo presso una struttura privata sia stato erogato con modalità e per un numero di ore equivalenti a quello successivamente riconosciuto dall'accertamento medico-legale compiuto nel corso del giudizio.

5) ESPROPRIAZIONE

1. Sentenza 9 gennaio 2023, n. 46 – Est. De Col

Espropriazione per p.u. – Occupazioni illegittime della P.A. – Acquisizione sanante – Ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 – Provvedimento – Adozione – In difetto della comunicazione al proprietario del fondo interessato di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. – Illegittimità.

È illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha disposto, ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001, l'acquisizione coattiva al patrimonio comunale di un fondo privato, illegittimamente occupato per scopi di interesse pubblico, che sia stato adottato in difetto della preventiva comunicazione al proprietario del medesimo fondo di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; in considerazione della rilevante discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'assunzione del provvedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, lo stesso va necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire attivamente con l'Autorità pubblica per l'esercizio dei propri diritti partecipativi secondo i principi del giusto procedimento.

2. Sentenza 13 febbraio 2023, n. 160 – Est. Romeo

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Risarcimento del danno – Acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 – Diritto del comproprietario – Solidarietà attiva – esclusione – condizioni – eccezioni.

Nelle controversie in materia di risarcimento del danno da occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile un'ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati. Ne consegue che l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, a ciò ostando il chiaro disposto dell'art. 2909 c.c., in virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.

La regola della parziarietà del diritto del comproprietario del fondo illegittimamente occupato dalla P.A. non subisce alcuna deroga quando gli attori abbiano inizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: la domanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art. 2058 c.c., come una domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti.

Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nell'esercizio delle sue valutazioni discrezionali, si determini per l'acquisizione ex art. 42 bis D.Lgs. n. 327/2001 del fondo illegittimamente occupato, in luogo della sua restituzione previo ripristino

dello status quo ante, non è configurabile una fattispecie di solidarietà attiva, potendo perciò del tutto legittimamente l'Amministrazione circoscrivere l'acquisizione 'sanante' alla sola quota del comproprietario che ha agito in giudizio, liquidando la corrispondente indennità. Tale regola subisce, tuttavia, un'eccezione nel caso di materiale impossibilità di individuazione e separazione delle quote o là dove tale attività non possa essere compiuta in maniera agevole, potendo in tal caso l'Amministrazione acquisire l'intero fondo e liquidare, tuttavia, l'indennità ex art. 42-bis T.U. Espropriazione nei soli limiti della quota del comproprietario ricorrente.

3. Sentenza 3 luglio 2023, n. 567 – Est. Scianna

Esecuzione della sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di espropriazione – Ricostruzione ad opera del Commissario del decreto di esproprio non rinvenuto – Tutela risarcitoria per i danni derivanti dall'illegittima occupazione dell'amministrazione nell'ipotesi di non emanazione del decreto di esproprio

Esecuzione della sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di espropriazione – Opposizione di terzi vantanti diritti sul bene espropriato – Giurisdizione del giudice ordinario

Il Giudice amministrativo investito dell'azione di ottemperanza ad una sentenza del giudice ordinario non può effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare. Pertanto, laddove il Commissario non abbia rinvenuto il decreto di esproprio, deve provvedere alla sua ricostruzione; laddove, diversamente, il decreto di esproprio non sia stato emanato, la tutela giurisdizionale dei ricorrenti deve tendere al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione (e/o alla restituzione dell'immobile occupato) operata dall'amministrazione.

In presenza di opposizioni da parte di soggetti che vantano diritti sul fondo espropriato, il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 28 del D. P. R. n.

327/2001 è fonte di un diritto soggettivo del privato richiedente avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di espropriazione. Di conseguenza, qualora emergano questioni inerenti opposizioni di terzi, il giudizio di ottemperanza del giudice amministrativo si interrompe e acquisiscono rilievo l'applicazione dell'art. 29 del citato decreto e la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia afferente a questioni patrimoniali connesse all'esercizio del potere amministrativo; le pretese sono, dunque, azionabili tramite l'esperimento di azioni di accertamento e l'eventuale condanna dinanzi al giudice ordinario.

4. Sentenza 5 settembre 2023, n. 704 – Est. Romeo

Comune e Provincia – Giunta comunale – Deliberazioni – difetto del quorum strutturale – Nullità – Ragioni – Fattispecie.

È affetta da nullità, per mancanza del quorum strutturale, la delibera della Giunta comunale, dichiarativa della pubblica utilità di un'opera, nel caso in cui sia stata assunta con la partecipazione di un numero di componenti inferiore a quello legalmente previsto (nella specie, all'adunanza erano presenti soltanto il Sindaco e due assessori, risultando, invece, gli altri 4 assessori assenti). Il vizio che inficia il predetto provvedimento collegiale è riconducibile, in ragione della sua gravità, nell'alveo della categoria della 'inesistenza' dell'atto.

6) IMMIGRAZIONE

Sentenza 6 novembre 2023, n. 618 – Est. De Col

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ad avvenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale – Irrilevanza – Revoca nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno – Illegittimità.

La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Diversamente operando, si violerebbe l'articolo 24, comma 10, Tu

immigrazione (Tui), ai sensi del quale le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno sono la capienza delle quote periodicamente fissate con Dpcm, l'avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno 3 mesi in occasione dell'ingresso autorizzato per il lavoro stagionale e l'effettività del nuovo rapporto di lavoro.

È Illegittimo il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato il nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno, rappresentando che «al momento della domanda di conversione [il] permesso risultava scaduto», non essendovi alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo in corso di validità e dovendo l'Amministrazione, nel valutare la domanda del lavoratore extracomunitario, accoglierla se ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa ed indipendentemente da ogni carenza formale.

7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA

1. Sentenza 20 marzo 2023, n. 252 – Est. Scianna

**Interdittiva e informativa antimafia – Costituzione della Repubblica italiana –
Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità**

Qualora il giudice sollevi una questione di legittimità costituzionale, e quest'ultima sia dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale non per ragioni puramente processuali ma esaminando la questione nel merito, e ritenendola inammissibile perché solo il legislatore poteva regolamentare in materia, lo stesso giudice non può sollevare nuovamente la stessa questione di legittimità costituzionale.

2. Sentenza 5 luglio 2023, n. 598 – Est. De Col

**Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e
informativa antimafia – Riesame – Occasionalità – Condizioni**

Alla stregua di un criterio interpretativo di ordine teleologico, l'ampio e diversificato ventaglio di misure alternative previsto dall'art. 94 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve essere comunque vagliato nei suoi presupposti applicativi anche prima dell'adozione dell'informazione interdittiva di conferma, atteso l'obbligo posto in capo alla Prefettura di verificare motivatamente se i fatti del riesame siano idonei a far degradare la condizione di permeabilità mafiosa dell'impresa da cronica a occasionale, pur senza spingere l'organo amministrativo a emanare misure immediatamente e definitivamente liberatorie.

Diventa allora dirimente il significato concreto da attribuire al concetto giuridico indeterminato della "occasionalità" che diventa il parametro che orienta la discrezionalità amministrativa, in quanto indica il livello del rischio così come accertato all'attualità e consente al contempo una valutazione prognostica sulla base degli elementi che in concreto caratterizzano la fattispecie, con una lettura dinamica della situazione come rappresentata dall'istante sulla possibilità, in termini prognostici, di scongiurare i tentativi di infiltrazione o le connivenze condizionanti l'attività di impresa.

3. Sentenza 20 luglio 2023, n. 619 – Est. Mazzulla

Demanio e patrimonio – Demanio comunale – Terreni agricoli comunali – Istanza per la relativa concessione – Diniego dell'Ente locale – Riferimento ad una interdittiva antimafia emessa nei confronti del congiunto convivente del richiedente – Illegittimità, trattandosi di valutazione di esclusiva competenza del Prefetto.

È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento con il quale un Comune ha opposto un diniego in ordine ad una istanza tendente ad ottenere la concessione di terreni comunali per uso agricolo, che sia motivato con riferimento al fatto che il richiedente convive con un congiunto destinatario di una interdittiva antimafia; in tal caso devono ritenersi violate, da parte dell'Ente locale, le disposizioni normative di cui agli artt. 84 e ss. D.Lgs. n. 159/2011; queste ultime, infatti, riservano al Prefetto,

e non anche all'amministrazione comunale destinataria di una istanza ampliativa, il potere di effettuare la preliminare e propedeutica valutazione circa l'eventuale sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa a carico del richiedente, anche in ragione della posizione dei relativi familiari conviventi, ex art. 85 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011.

4. Sentenza 8 agosto 2023, n. 678 – Est. De Col

Interdittiva antimafia – Contraddittorio antecedente al rilascio dell'interdittiva – Natura e ratio speciale dell'Istituto – Conseguenze sulla legittimità del provvedimento.

Interdittiva antimafia – Contraddittorio antecedente al rilascio dell'interdittiva – Sindacato da parte del G.A. delle particolari esigenze di celerità del procedimento deroganti la regola della garanzia partecipativa – Ammissibilità.

Efficacia vincolante delle misure cautelari del giudice penale sulla misura interdittiva adottata dal Prefetto– Esclusione.

Adozione dell'interdittiva antimafia con omissione del contraddittorio – Mancanza di adeguata motivazione – Illegittimità – Sussiste.

Il contraddittorio previsto dall'art. 92 comma 2 bis D.Lgs. n. 159/2011 rappresenta un « sui generis » nell'ampio ventaglio degli istituti di partecipazione procedimentale ma, a differenza di questi ultimi, non può essere dequotato a strumento di mero carattere «formale», presentando invece una spiccata valenza « sostanziale », in considerazione dell'ampiezza degli apprezzamenti demandati al Prefetto e del collegamento funzionale tra il contraddittorio e le previste misure di «self cleaning» eventualmente accessibili da parte dell'interessato. Ne deriva che la mancata attivazione del contraddittorio, quando non giustificata da particolari esigenze di celerità del procedimento, non è un vizio ad efficacia non invalidante che possa escludere l'illegittimità dell'informativa antimafia.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011, l'amministrazione deve considerare, dandone congrua e specifica motivazione che è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo, se ricorra un'ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, in quanto prima dell'adozione dell'informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l'instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l'eccezione.

Deve essere esclusa la sussistenza di un automatismo vincolante tra la misura cautelare adottata «a monte» dal giudice penale e l'informazione interdittiva assunta «a valle» dal Prefetto, posto che l'art. 92 comma 2-bis, che pure prevede delle limitazioni al contraddittorio, non contempla affatto l'ipotesi della misura cautelare penale, quale fattore presuntivo assoluto di condizionamento criminoso, lasciando intatti i margini di discrezionalità a disposizione del Prefetto sulla valutazione dei presupposti applicativi della misura interdittiva o di misure ad essa alternative.

È illegittima e deve essere annullata l'interdittiva antimafia disposta nei confronti di un imprenditore che non sia stato prima ammesso ad interloquire con l'Autorità procedente in sede di contraddittorio procedimentale nell'ipotesi in cui il suo contributo collaborativo e allo stesso tempo difensivo avrebbe potuto essere di concreta utilità per confermare la sua estraneità all'indagine penale riguardante altri soggetti colpiti da misura di custodia cautelare in carcere.

5. Sentenza 5 dicembre 2023, n. 875 – Est. De Col

Interdittiva antimafia – Acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 159/2011 – Possibilità di richiedere la documentazione antimafia per i titolari di un rapporto di agenzia – Sussiste

Interdittiva antimafia – Requisiti di onorabilità delle imprese assicurative – Specifica diversità di rango inferiore dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del decreto del MISE 11 novembre 2011, n. 220 rispetto a quelli prescritti dal Codice antimafia – Sussiste

Interdittiva antimafia – Agenzia di assicurazioni – Controlli societari interni rispetto al mero rapporto di parentela – Rilevanza ai fini della prognosi di infiltrazione criminosa – Sussiste

Deve ritenersi legittima la facoltà per la P.A. di richiedere ai sensi dell'art. 83 co.1., D.Lgs. n. 159/2011, la documentazione antimafia anche per i titolari di un rapporto di agenzia che, in sostanza, rivestono la qualifica di intermediari, tra il preponente nel cui interesse agiscono e la P.A, favorendone l'accordo. Diversamente, si ammetterebbe una "zona franca" di operatività per imprese condizionate/condizionabili dalla criminalità organizzata che, pur continuando ad essere iscritte al R.U.I. – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi – Sez. A Agenti e, quindi, abilitate a svolgere attività imprenditoria per conto terzi, entrando "in contatto" con soggetti pubblici e privati, potrebbero "inquinare" i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'art. 5 del decreto del MISE 11 novembre 2011, n. 220 ("Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209") nel prevedere i requisiti di onorabilità non ricomprende le specifiche fattispecie delittuose di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, positivizzate dal comma 8 dell'art. 67, D.Lgs. 159/2011 (es. associazione di tipo mafioso) che qualificano il pericolo di contaminazione criminosa e, come tali, giustificano l'applicazione delle misure di prevenzione. In altri termini, l'art. 5 del decreto del MISE 11 novembre 2011, n. 220 prevede un sistema di verifica dei requisiti di onorabilità inidoneo ad escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67, con conseguente inoperatività, nei confronti delle imprese assicurative, della clausola di esonero di cui al comma 3 dell'art. 83 del citato D.Lgs.

Deve ritenersi illegittima l'interdittiva antimafia nel caso in cui un'agenzia di assicurazioni sia sottoposta a periodiche ispezioni e rendiconti contabili da parte della società mandante e dell'Autorità di controllo (IVASS), senza che siano mai emersi in capo alla stessa, del tutto incensurata, sopravvenienze indiziarie tali da metterne concretamente in discussione l'impermeabilità criminosa, rappresentando questa circostanza un elemento di fatto idoneo a dequotare il rischio di infiltrazioni mafiose e a prevalere sulla mera enunciazione di rapporti parentali con soggetti controindicati ormai esauriti nel tempo.

8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI

1. Sentenza 2 gennaio 2023, n. 14 – Est. De Col

Comune e Provincia – Giunta comunale – Deliberazioni – Attuazione del piano spiaggia – Atto di indirizzo per il rilascio concessioni demaniali – Approvazione di avviso pubblico per la manifestazione di interesse al rilascio di concessioni demaniali stagionali secondo i principi del diritto unionale e senza riconoscimento del diritto d'insistenza – Legittimità.

È legittima una deliberazione con la quale la Giunta Comunale, ai fini dell'attuazione del piano spiaggia, in armonia con i principi di imparzialità e trasparenza, ha adottato un atto di indirizzo per il rilascio concessioni demaniali stagionali ad uso turistico-ricreativo ed ha contestualmente approvato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse al rilascio di concessioni demaniali stagionali, secondo i principi del diritto unionale europeo, e, in particolare, secondo il principio di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, senza il riconoscimento del diritto di insistenza, e mettendo a bando alcune specifiche concessioni di aree demaniali marittime ad utilizzo turistico-ricreativo.

2. Sentenza 2 febbraio 2023, n. 140 – Est. Criscenti

Servizio di trasporto pubblico non di linea – Impedimenti soggettivi all’esercizio della professione di tassista – Non riconducibilità dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici all’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 14 del Regolamento comunale per i Servizi di trasporto pubblico non di linea – Sussiste – Configurabilità del servizio taxi come pubblico servizio – Esclusione

L’art. 13 del Regolamento comunale per i Servizi di trasporto pubblico non di linea stabilisce che l’esercizio della professione di tassista è consentito a colui che è “esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 14”, il quale annovera tra gli impedimenti soggettivi l’“essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; ...”. È dunque illegittima la revoca della licenza basata sull’interdizione temporanea dai pubblici uffici sul presupposto che questa privi il condannato di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio, trattandosi di servizio pubblico. Un provvedimento così adottato presuppone che il titolare della licenza possa essere qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il servizio di taxi consiste essenzialmente in un’attività di trasporto individuale di persone, imperniata sul rapporto negoziale che si instaura con il cliente, di stampo prettamente privatistico, ancorché assoggettata ad un regime fortemente regolamentato; e proprio il fatto che esso sia regolamentato attraverso autorizzazioni o licenze e non in regime di concessione porta a concludere che si tratta non dell’esercizio di un pubblico servizio, ma di un’attività di pubblico interesse.

3. Ordinanza 9 marzo 2023, n. 52 – Est. De Col

Concessione demaniale marittima – Rilascio di concessione demaniale marittima in sanatoria – Inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 L. n. 241/90

Deve escludersi che sulla domanda volta ad ottenere la concessione demaniale marittima “in sanatoria” trovi applicazione l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 L. n. 241/90, attesa l’ampia discrezionalità sull’an dell’esercizio del potere connaturata ad ogni procedimento concessorio. Di conseguenza, non può nemmeno essere applicata l’innovativa sanzione dell’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-assenso introdotta con il co. 8 bis dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 ad opera del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020).

4. Sentenza 23 marzo 2023, n. 269 – Est. Scianna

Accesso civico ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Silenzio-inadempimento della P.A. – Rito applicabile art. 31 e 117 c.p.a – Accertamento della fondatezza della pretesa – Esclusione.

Diniego espresso – Rito applicabile art. 116 c.p.a – Sussistenza.

Avverso il silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato l’interessato può proporre ricorso contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. e non quello previsto dall’art. 116 c.p.a. per l’accesso documentale.; in caso di accoglimento del ricorso, il G.A. deve limitarsi ad ordinare alla P.A. di provvedere sull’istanza, ma non può accertare la fondatezza della pretesa ordinando l’ostensione dei documenti richiesti, atteso che in capo alla stessa residua il potere di verificare la compatibilità dell’accesso con le limitazioni previste dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

Viceversa, l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale secondo il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. solo avverso la decisione negativa espressa dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Sentenza 20 giugno 2023, n. 538 – Est. De Col

Autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente – Obbligo di disporre di una rimessa e di una sede operativa ubicate nel territorio comunale –

Esigenza di concentrazione del servizio all'interno del territorio comunale di riferimento

Dopo le modifiche introdotte dall'art. 29 del D.l. 30.12.2008 n. 207 nel testo integrato dalla legge di conversione del 27.02.2009 n. 14, l'art. 8 comma 3 della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) prevede, ai fini del conseguimento e del mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di disporre, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Tale obbligo ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali. La prescrizione che la rimessa e la sede operativa siano ubicate all'interno del territorio dell'ente è quindi coesistente alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea; per tali ragioni non si tratta neanche di una misura restrittiva della concorrenza.

Accanto ai necessari requisiti organizzativi di “sede operativa” e “rimessa” (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali “fattori spia” di tale dimensionamento territoriale) permangono i requisiti funzionali relativi all'esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all'interno del territorio comunale di riferimento (Corte Cost., sent. 26 marzo 2020, n. 56).

6. Sentenza 7 novembre 2023, n. 823 – Est. Caudullo

Concessione demaniale marittima – Carattere temporaneo ed uso cantieristico – Intersezione di richieste per la medesima area – Mancanza di istruttoria della P.A. – Difetto di motivazione – Illegittimità.

Concessione demaniale marittima – Assenza di provvedimento amministrativo – Lesione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede – Risarcimento del danno per perdita della redditività.

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza della concessione demaniale marittima, richiesta per un periodo di 30 giorni e con finalità cantieristica, per ritenuta vincolatività ed ostatività del nulla-osta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla concessione demaniale ad altra società, comprendente anche il tratto di banchina oggetto della richiesta di concessione temporanea. L'illegittimità del diniego di quest'ultima deriva dal fatto che il parere, reso peraltro nell'ambito di un diverso procedimento, non poteva essere considerato di per sé ostativo, dovendo l'Ente valutare autonomamente la compatibilità della concessione marittima temporanea con la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale marittima in favore di altro richiedente.

È, altresì, fondata la domanda risarcitoria, laddove l'Amministrazione, nonostante i reiterati atti di sollecito e di diffida per la conclusione del procedimento, non abbia seguito alcuna ulteriore attività. Risulta evidente la violazione delle regole dell'imparzialità, della correttezza e della buona fede alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi in considerazione del fatto che la concessione temporanea richiesta, finalizzata all'ottenimento della disponibilità di un'area di cantiere, aveva una durata di soli trenta giorni che, in mancanza dei ritardi ingiustificati in cui è incorsa l'amministrazione comunale, sarebbero interamente decorsi ben prima dell'avvio dell'iter finalizzato al rilascio della concessione demaniale in favore di altro richiedente, cagionando in tal modo il danno da possibilità di aumento proporzionale della redditività.

9) PROCESSO AMMINISTRATIVO – GIURISDIZIONE

1. Sentenza 20 gennaio 2023, n. 92 – Est. Romeo

Giurisdizione e competenza – Professioni e mestieri – Avvocati – Albo – Istanza di reiscrizione – Diniego dell’Ordine degli Avvocati – Impugnazione in sede giurisdizionale – Controversie in materia – Giurisdizione del CNF.

Rientra nella giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione con la quale l’Ordine degli Avvocati ha dichiarato inammissibile l’istanza tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 62, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247, la reiscrizione all’Albo Professionale a seguito del decorso del prescritto termine di legge dall’esecutività della sanzione disciplinare della radiazione; la cognizione su tali controversie è riservata, infatti, ai sensi dell’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, alla giurisdizione ‘domestica’ del Consiglio Nazionale Forense.

2. Sentenza 6 febbraio 2023, n. 158 – Est. Romeo

Giudizio di ottemperanza – Dichiarazione del difensore di rinuncia alla distrazione delle spese e compensi di lite con corresponsione all’assistito – Applicazione delle regole civilistiche in materia di cessione del credito – Ammissibilità.

Se rientra certamente nelle facoltà del difensore distrattario quella di rinunciare alle spese processuali liquidate in suo favore in un titolo esecutivo, di contro, a fronte della intervenuta irretrattabilità del credito, proprio perché derivante da un titolo ormai definitivo, è da ritenere che egli non possa sic et simpliciter disporre il trasferimento in favore della parte che ha assistito, trattandosi di credito con una precisa fisionomia soggettiva, la cui modificazione non può che soggiacere alle regole civilistiche in materia di cessione del credito.

3. Sentenza 7 aprile 2023, n. 708 – Est. Caudullo

Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno – Da mancata e/o tardiva iscrizione di una società nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio – Domanda – Controversie in materia – Giurisdizione del G.O.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente a oggetto la domanda, avanzata da una società nei confronti della Camera di Commercio, di risarcimento del danno derivante dalla mancata e/o tardiva iscrizione nel registro delle imprese. Detta iscrizione, invero, consiste in un'attività accertativa semplice, che suppone la verifica della ricorrenza o meno delle condizioni legali per farvi luogo, senza esercizio di discrezionalità amministrativa, posto che gli atti di iscrizione o di rifiuto di iscrizione assumono i tratti dell'atto dovuto, ad emanazione vincolata, in quanto direttamente correlati all'accertamento o meno delle condizioni legali per farvi luogo o meno. Il carattere vincolato di tali atti è peraltro collegato al fatto che gli stessi soddisfano ad un tempo l'interesse particolare del soggetto richiedente l'iscrizione e l'interesse pubblico sotteso agli effetti della pubblicità-notizia relativa ai fatti salienti di un'impresa attiva su un mercato.

4. Sentenza 11 aprile 2023, n. 317 – Est. Criscenti

Autorizzazione al deposito tardivo di documenti ex art. 54 c.p.a. – Contrarietà ai principi di correttezza e lealtà processuale della produzione di documenti in tempi non ragionevoli rispetto alla relativa formazione – Inutilizzabilità.

Se la circostanza che i documenti tardivamente prodotti siano venuti ad esistenza in un tempo successivo a quello fissato dal codice per la loro produzione può, in linea generale, costituire una valida ragione per consentirne eccezionalmente la loro produzione tardiva ai sensi dell'art. 54 c.p.a., principi basilari di correttezza e lealtà processuale impongono che comunque la loro produzione, benché tardiva, avvenga in tempi ragionevoli rispetto alla loro formazione e non “a sorpresa” poche ore prima della celebrazione dell'udienza pubblica di merito, specie se si tratta di documenti che preludono alla formulazione di difese ed eccezioni nuove, frustrando

una tale modalità anche la mera possibilità per la controparte di valutarne adeguatamente la rilevanza. In casi siffatti deve, pertanto, concludersi nel senso dell'inutilizzabilità della summenzionata produzione documentale.

5. Sentenza 17 luglio 2023, n. 616 – Est. Romeo

Domanda di annullamento – declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse – domanda risarcitoria presentata in via autonoma – ammissibilità – sussistenza.

La definizione con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di un provvedimento della P.A. non preclude la successiva proposizione, nell'ambito di un distinto giudizio, della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati da quel provvedimento, risultando positivizzato nel codice del processo amministrativo il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria.

6. Sentenza 21 dicembre 2023, n. 908 – De Col

Ottemperanza – Dissesto enti locali – Esecuzione sentenze successive alla dichiarazione di dissesto – Significato della locuzione “fatto o atto di gestione” ai fini dell'inserimento del credito nella massa passiva del Comune ex art. 248 co.2 TUEL – Natura della fonte dell'obbligazione – Irrilevanza.

Inammissibilità della domanda proposta contro la gestione ordinaria dell'Ente – Sussiste.

Anche sulla scorta dell'intervento nomofilattico dell'Adunanza Plenaria (v. sent. 15/2020 e n. 1/2022) si deve affermare che tra gli atti e i “fatti” di gestione verificatisi entro la predetta data possono annoverarsi obbligazioni non strettamente nascenti da fonti contrattuali e/o da azioni ma anche da fatti illeciti e/o leciti (ripetizione di indebito, arricchimento senza causa o ancora gestione di affari altrui) e/o da omissioni (es. mancata manutenzione delle strade pubbliche ex art. 2051 c.c.), comprendendo nell'allocuzione “fatto di gestione” anche quello di “cattiva” gestione dovuta ad una condotta negligente o affetta da imperizia.

Ne deriva che, a fronte di una sentenza di accertamento del debito di un Comune successiva alla dichiarazione del relativo stato di dissesto, è inammissibile l'azione esecutiva del credito riconosciuto risalente ad un illecito civile verificatosi precedentemente al suo dissesto, ove: A) risulta attratto quale "atto e fatto di gestione" nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in applicazione dell'art. 248, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che regola il dissesto finanziario degli Enti locali avente come obiettivo precipuo il ripristino degli equilibri di bilancio degli enti in crisi mediante una procedura imperniata sulla netta separazione di compiti e competenze tra la gestione ordinaria e quella fallimentare; B) il credito, discendente da un mero illecito civile (in species fattispecie di omessa manutenzione della pavimentazione comunale), così collegato alla pregressa attività gestoria fallimentare, deve essere ricondotto alla massa passiva con conseguente impossibilità di inserirlo tra i fatti di gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Ente sia in quanto contrastante con l'utilità dell'intera disciplina normativa del dissesto sia il ragione dell'unico limite di natura temporale rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria.

10) PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSI PUBBLICI

1. Sentenza 20 gennaio 2023, n. 91 – Est. Scianna

Pubblico impiego contrattualizzato – Idoneità dello svolgimento di mansioni superiori a legittimare aspettative di inquadramento nella qualifica corrispondente – Esclusione

Condanna al pagamento delle differenze retributive – Presupposti

Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive. Ciò del resto è in linea con la previsione di cui all'art 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 come interpretato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni

più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, stante l'espressa deroga all'art. 2103 c.c., nel lavoro pubblico contrattualizzato non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse con il riconoscimento della superiore qualifica (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2020, n. 6756).

In altri termini, l'espletamento di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego non legittima alcuna aspettativa di inquadramento nella corrispondente qualifica, non potendo assumere rilevanza sul piano della formale qualificazione del rapporto di lavoro al punto da mutarne l'oggetto, ossia la qualificazione professionale del dipendente e le mansioni formalmente corrispondenti.

2. Sentenza 2 marzo 2023, n. 223 – Est. Caudullo

Generalità e universalità del principio di segretezza del voto – Principio generale derogabilità esclusivamente a fronte della diversa prescrizione normativa – Elezione del coordinatore del corso di laurea con voto palese – Illegittimità

La segretezza del voto costituisce un principio generale del nostro ordinamento, che affonda le sue radici nell'art. 48 della Cost. ed è finalizzato a garantire l'indipendenza del voto espresso, sottraendolo ad ogni possibile condizionamento; in quanto tale, non può non essere applicato anche in assenza di un'espressa norma regolamentare. Nel voto su persone vige il principio della segretezza, che può recedere solo a fronte

di una diversa prescrizione normativa. Al contrario, attesa la portata ordinamentale ed il carattere universale di tale principio, l'assenza di una espressa previsione che imponga lo scrutinio segreto non può avere, di per sé, alcuna valenza derogatoria.

Ne deriva che è illegittimo il decreto del Rettore dell'Università avente ad oggetto la nomina di un professore a coordinatore del Corso di Laurea magistrale nel caso in cui la presupposta elezione da parte del Consiglio di Dipartimento competente sia avvenuta in forma palese e per acclamazione, ancorché per votare un unico candidato, anziché in forma segreta con voto elettronico espresso attraverso la piattaforma informatica disponibile.

3. Sentenza 26 aprile 2023, n. 354 – Est. Scianna

Guardia di finanza – Inidoneità della natura temporanea di un rapporto di lavoro alla giustificazione di una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato

Guardia di finanza – Corresponsione del trattamento economico accessorio dell'assegno funzionale di capitano ex art. 45, comma 9, del D.Lgs. 95/2017 – Presupposto dello svolgimento del servizio effettivo

La Direttiva Europea 1999/70/CE e, conseguentemente, la normativa interna di recepimento (ossia l'art. 6 del decreto legislativo 06.09.2001 n. 368 e successivamente l'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) trovano applicazione anche con riguardo ai datori di lavoro che siano Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sancisce il principio di non discriminazione nei confronti del lavoratore a tempo determinato, stabilendo che a costui spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro, ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr. Corte Giustizia UE 20 settembre 2018 C-466/17).

La corresponsione dell'assegno funzionale di cui all'art. 45, comma 9, del D.Lgs. 95/2017 è condizionata al compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo ufficiali; la ratio sottesa all'incremento della retribuzione attraverso la previsione di tale beneficio economico di anzianità presuppone, all'evidenza, lo svolgimento del servizio effettivo, essendo connesso alle peculiari e delicate funzioni militari attribuite al personale beneficiario, che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio che, in assenza di oggettive giustificazioni, non può non comportare

l'attribuzione al ricorrente dei medesimi benefici economici assicurati ai parigrado in servizio permanente effettivo. Tale conclusione appare supportata anche dalla natura "funzionale" dell'assegno de quo espressamente attribuita ad esso dal legislatore e dall'inserimento, in chiave sistematica, della relativa previsione nell'ambito di una serie di disposizioni (i commi 5 e seguenti del ridetto art. 45 del D.Lgs. n. 95/2017) che prevedono a favore del personale che ne è destinatario di benefici economici legati al servizio svolto.

4. Sentenza 16 giugno 2023, n. 512 – Est. De Col

Guardia di finanza – Procedimento penale – Intercettazione di conversazioni o comunicazioni – Inutilizzabilità – Sanzione disciplinare

L'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare comporta che, anche in presenza di una sentenza di assoluzione, resta ferma la possibilità, per la p.a., di valutare autonomamente le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare; l'unico limite è infatti costituito dall'identità materiale dei fatti medesimi oggetto del procedimento penale, non essendo consentito porre a fondamento dell'incolpazione fatti la cui insussistenza, nella loro materialità, è stata accertata dal giudice penale, né ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato. Pertanto, può essere legittimamente applicata la sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni.

5. Sentenza 16 giugno 2023, n. 513 – Est. De Col

Guardia di finanza – Procedimento penale – Diritto alla percezione degli emolumenti previsti dall'art. 53 del d.p.r. n. 164/2002 c.d. F.E.S.I. e delle risorse F.A.F. – Applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, c.c.

Dalla conclusione favorevole della vicenda penale e dalla formale insussistenza di un procedimento disciplinare “di stato”, validamente instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, discende l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento degli emolumenti previsti dall’art. 53 del d.p.r. n. 164/2002 cd. FESI “Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali”. Per analoghe ragioni, deve essere accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l’importo corrispondente alle risorse stanziare sul FAF “Fondo di assistenza per i finanziari”. Sui predetti importi non è dovuta la rivalutazione monetaria, tenuto conto del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 per i crediti connessi al rapporto di lavoro, tra i quali devono ritenersi ricompresi anche quelli di natura non strettamente retributiva.

Gli emolumenti previsti dall’art. 53 del d.p.r. n. 164/2002 c.d. F.E.S.I. “Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali” e le risorse F.A.F. “Fondo di assistenza per i finanziari”, derivanti da un rapporto di lavoro “non contrattualizzato” e afferenti ad emolumenti e/o premi incentivanti che vengono percepiti ad anno o a termini più brevi, soggiacciono all’applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4, c.c.

6. Sentenza 18 agosto 2023, n. 683 – Est. Romeo

Pubblico impiego – Rimborso spese legali ex art. 18 d.l. n. 67/1997 sostenute per la difesa in un giudizio penale conclusosi con assoluzione con formula piena – Natura giuridica e finalità.

L’istituto del rimborso delle spese legali, disciplinato dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997 (convertito dalla l. n. 135/1997), si giustifica per evidenti ragioni di ordine equitativo, ed ha carattere di indennizzo, e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto.

7. Sentenza 17 ottobre 2023, n. 773 – Est. De Col

Decadenza dalla carica per incompatibilità – Risarcibilità della lesione del diritto all'immagine – Onere del richiedente di allegare e provare il danno non patrimoniale

Nel caso di lesione del diritto all'immagine, è risarcibile, oltre all'eventuale danno patrimoniale (se verificatosi e se dimostrato), il danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato abbia a interagire. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. In mancanza della prova, anche presuntiva, del danno–conseguenza derivante dalla lesione del diritto costituzionalmente garantito alla reputazione, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.

8. Sentenza 6 novembre 2023, n. 819 – Est. Romeo

Concorso dirigente medico – Diario delle prove comunicato sul solo sito internet aziendale – Numero esiguo di partecipanti – Necessità della comunicazione individuale – sussistenza

In mancanza di una specifica previsione nel bando di concorso, che richiami per quanto non espressamente disciplinato le disposizioni del d.P.R. n. 483/97, è illegittima la comunicazione di convocazione dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove d'esame effettuata, indipendentemente dal relativo numero, esclusivamente attraverso la pubblicazione dell'avviso contenente il relativo diario sul sito internet dell'Ente. L'art. 7, co. 1, d.P.R. n. 483 del 1997 (recante "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale") prescrive, infatti, in caso di numero esiguo di candidati, che il diario delle prove, oltre ad essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sia comunicato ai candidati ammessi con raccomandata con avviso di

ricevimento [sostituita oggi dall'invio di PEC ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 82/2005] non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

11) SICUREZZA PUBBLICA – ARMI

1. Sentenza 28 settembre 2023, n. 726 – Est. De Col

Porto d'armi – Provvedimento di revoca della licenza – Giudizio di “non affidabilità” del titolare – Rilevanza di fatti o episodi anche privi di rilievo penale nel quadro di un apprezzamento razionale e congruamente motivato.

Nell'ambito del giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi, l'Amministrazione può valorizzare il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato. Al riguardo, non si rende necessario né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.

Il provvedimento in discorso, privo di intento sanzionatorio o punitivo, ha natura cautelare e persegue il fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.

2. Sentenza 11 dicembre 2023, n. 884 – Est. Criscenti

Giudizio per l'annullamento del provvedimento di ammonimento ex art. 3 D.L. n. 93/2013 – Inammissibilità del ricorso non notificato alla vittima dell'episodio di violenza in qualità di soggetto controinteressato. Sussiste.

Nel giudizio per l'annullamento del provvedimento di ammonimento ex art. 3 D.L. n. 93/2013, la persona indicata come vittima del comportamento lesivo consumato

nell'ambito di violenza domestica è parte controinteressata anche ai sensi e ai fini dell'art. 41 c.p.a.. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso non notificato alla persona offesa menzionata nel provvedimento di ammonimento, essendo soggetto titolare di un interesse differenziato e qualificato legittimo al mantenimento della misura di prevenzione, emessa in primis a sua specifica tutela.



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

Appendice statistica

RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.

SEDE	2019	2019%	2020	2020%	2021	2021%	2022	2022%	2023	2023%
Lazio	17.087	33,59%	12.344	28,88%	14.775	30,71%	17.508	33,95%	17.791	35,07%
Piemonte	1.123	2,21%	1.010	2,36%	1.308	2,72%	1.222	2,37%	1.081	2,13%
Valle d'Aosta	51	0,10%	80	0,19%	56	0,12%	64	0,12%	45	0,09%
Lombardia	3.758	7,39%	3.129	7,32%	3.417	7,10%	4.661	9,04%	3.535	6,97%
Trento	182	0,36%	196	0,46%	175	0,36%	195	0,38%	176	0,35%
Bolzano	251	0,49%	249	0,58%	255	0,53%	285	0,55%	301	0,59%
Veneto	1.479	2,91%	1.379	3,23%	1.704	3,54%	1.541	2,99%	1.429	2,82%
Friuli V. G.	399	0,78%	364	0,85%	470	0,98%	495	0,96%	426	0,84%
Liguria	939	1,85%	775	1,81%	882	1,83%	799	1,55%	820	1,62%
Emilia Romagna	1.335	2,62%	1.161	2,72%	1.415	2,94%	1.390	2,70%	1.263	2,49%
Toscana	1.671	3,28%	1.376	3,22%	1.666	3,46%	1.663	3,22%	1.532	3,02%
Umbria	999	1,96%	662	1,55%	775	1,61%	748	1,45%	1.046	2,06%
Marche	574	1,13%	634	1,48%	667	1,39%	697	1,35%	571	1,13%
Abruzzo	948	1,86%	961	2,25%	898	1,87%	784	1,52%	771	1,52%
Molise	392	0,77%	373	0,87%	411	0,85%	361	0,70%	344	0,68%
Campania	7.159	14,07%	7.041	16,48%	7.537	15,67%	8.363	16,21%	8.150	16,07%
Puglia	3.323	6,53%	3.150	7,37%	3.110	6,46%	2.884	5,59%	2.841	5,60%
Basilicata	579	1,14%	549	1,28%	595	1,24%	635	1,23%	571	1,13%
Calabria	2.765	5,43%	2.304	5,39%	2.594	5,39%	2.341	4,54%	2.608	5,14%
Sicilia	4.931	9,69%	4.161	9,74%	4.430	9,21%	4.104	7,96%	4.473	8,82%
Sardegna	929	1,83%	839	1,96%	972	2,02%	836	1,62%	953	1,88%
TOTALI	50.874	100%	42.737	100%	48.112	100%	51.576	100%	50.727	100%

T.A.R. Reggio Calabria								
Attività 2014 - 2021 per classificazione (secondo i codici ISTAT)								
Classificazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Accesso ai documenti	27	67	72	34	28	28	24	33
Agricoltura e foreste	1	0	0	3	0	1	2	1
Ambiente	4	1	0	2	4	2	4	3
Antichità e belle arti	0	1	0	0	0	0	0	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	40	44	32	24	24	25	20	29
Autorità indipendenti	0	0	2	6	1	0	1	0
Autorizzazioni e concessioni	38	51	49	49	43	56	54	50
Caccia e pesca	1	2	1	2	1	0	0	0
Carabinieri	3	5	1	0	0	2	1	1
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	0	0	0	1	0	0	1	0
Cittadinanza	1	0	0	0	0	0	0	0
Commercio, artigianato	8	2	4	0	0	4	3	2
Comune e provincia	42	42	35	18	13	13	7	14
Demanio statale e regionale	6	1	1	5	0	3	2	3
Edilizia ed urbanistica	94	176	111	89	130	110	105	104
Elezioni	3	3	1	2	2	1	5	4
Enti pubblici in generale	2	10	0	3	1	0	0	0
Esecuzione del giudicato	328	419	335	320	214	233	184	158
Espropriazione per pubblica utilità	9	9	6	4	4	2	7	3
Farmacia	0	0	2	0	4	5	1	1
Forze armate	3	1	0	2	1	6	3	4
Industria	0	0	1	0	0	0	0	0
Inquinamento	1	0	0	0	0	1	0	0
Istruzione	6	6	7	10	2	10	4	4
Leva militare	0	0	0	0	0	0	0	0
Magistrati	1	1	0	0	0	0	0	1
Non classificabili	0	0	0	0	0	0	3	0
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	0	1	4	2	4	3	5	6
Polizia di stato	9	3	0	1	4	10	12	12
Professioni e mestieri	16	17	8	9	10	9	4	3
Pubblico impiego	61	33	60	41	39	54	46	34
Regione	9	8	4	1	3	2	0	4
Regolamento di competenza	0	1	0	0	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	1	0	1	1
Servizi pubblici	6	8	5	2	4	0	3	2
Servizio sanitario	5	8	2	3	3	3	5	8
Sicurezza pubblica	86	92	93	118	88	148	144	143
Stranieri	41	37	25	25	21	12	14	33
Università degli studi	2	0	0	1	0	4	3	2
Vittime del dovere	5	0	1	1	0	0	0	0
Classificazione non indicata	0	1	77	14	4	10	11	8
TOTALE	858	1.049	940	792	653	759	679	671



T.A.R. Reggio Calabria - Ricorsi depositati per classificazione			
Classificazione	2023	2022	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	28	20	8
AGRICOLTURA	3	0	3
AMBIENTE	2	4	-2
ANIMALI	2	2	0
APPALTI MISTI	3	5	-2
APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA	2	0	2
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	4	8	-4
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	19	5	14
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	7	5	2
APPALTI SANITÀ	0	4	-4
APPALTI SCUOLA	0	2	-2
ARMI	51	45	6
AUTORITÀ PORTUALI	3	1	2
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	24	30	-6
AVVOCATI LIBERO FORO	7	6	1
AZIENDA SANITARIA LOCALE	118	87	31
BANCHE	0	1	-1
BENI PAESAGGISTICI	2	2	0
CACCIA	1	1	0
CARABINIERI	9	8	1
CIMITERI	7	1	6
CIRCOLAZIONE STRADALE	0	1	-1
CITTADINANZA	1	1	0
COMMERCIO E ARTIGIANATO	3	1	2
COMUNI	54	51	3
CONCORSI	14	11	3
CREDITO E RISPARMIO	0	1	-1
DEMANIO E PATRIMONIO	5	6	-1
EDILIZIA	65	70	-5
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	8	11	-3
ELEZIONI	1	1	0

Classificazione	2023	2022	Differenza
ENERGIA ELETTRICA	0	1	-1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	9	10	-1
FARMACIA	0	1	-1
FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE	1	0	1
GUARDIA DI FINANZA	2	8	-6
INDUSTRIA	0	1	-1
INFORMATIVA ANTIMAFIA	34	16	18
INSEGNANTI	1	7	-6
ISTRUZIONE PUBBLICA	10	12	-2
MILITARI	0	5	-5
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	1	-1
PATENTE DI GUIDA	2	1	1
PENSIONI	0	3	-3
POLIZIA DI STATO	9	5	4
POLIZIA PENITENZIARIA	0	2	-2
PORTI	2	2	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	5	4	1
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	-1
PUBBLICO IMPIEGO	20	32	-12
REGIONI	4	2	2
RIFIUTI	1	2	-1
SANITÀ PUBBLICA	11	12	-1
SERVIZI PUBBLICI	2	8	-6
SICUREZZA PUBBLICA	17	18	-1
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	54	25	29
STRANIERI	26	65	-39
UNIVERSITÀ	2	8	-6
URBANISTICA	1	0	1
VITTIME DEL DOVERE	1	2	-1
<i>CLASSIFICAZIONE NON INDICATA</i>	4	6	-2
TOTALI	661	651	10

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945
2019	759	5	135	218	580	52	325	3	945
2020	679	7	149	268	526	69	58	0	653
2021	671	0	115	333	638	57	153	0	848
2022	651	10	124	266	672	43	95	0	810
2023	661	3	100	239	732	39	57	0	828


Confronto attività giurisdizionale 2022 – 2023



Dettaglio attività giurisdizionale 2023

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2023


Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2008	38.010	1
2008	1.446	0
2009	786	0
2010	799	0
2011	758	0
2012	767	0
2013	767	0
2014	858	1
2015	1.049	0
2016	940	0
2017	792	0
2018	653	19
2019	759	24
2020	679	32
2021	671	162
2022	651	190
2023	661	486
TOTALI	51.046	915



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2017	2.665	---	---
Pendenti al 31/12/2018	2.152	515	– 19,32%
Pendenti al 31/12/2019	1.775	377	– 17,52%
Pendenti al 31/12/2020	1.430	515	– 29,01%
Pendenti al 31/12/2021	1.182	248	– 17,34%
Pendenti al 31/12/2022	1.066	116	– 9,81%
Pendenti al 31/12/2023	915	151	– 14,17%

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2023

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	35
I) Altri decreti decisori	22
L) Totale decreti decisori (H + I)	57
M) Decreti ingiuntivi	0
N) Decreti cautelari	45
O) Decreti presidenziali	157
P) Ordinanze presidenziali	7

Giudizi con rito camerale (A - Ottemperanza, B - Silenzio, C - Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2022	219
Ricorsi 2023 depositati (A: 198 – B: 54 – C: 28)	280
Ricorsi definiti	319
Ricorsi pendenti al 31/12/2023	180

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	20
Udienze speciali elettorali (<i>ex art. 129 c.p.a.</i>)	0
Camere di consiglio	21
Udienze straordinarie di smaltimento	1
- Cause discusse da remoto (ART. 13 QUATER)	56

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2023

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	74
		Sospensiva respinta	99
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, sentenze interlocutorie, provvedimenti di proroga termini, chiarimenti agli ausiliari)		135
1.3	Istruttorie presidenziali		0
1.4	Rinvii (ad altro organo di Giustizia amministrativa, alla Corte costituzionale)		1
1.5	Altre (Decreti cautelari)		41
TOTALE			350

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	12
	2.1.2	Liquidazione compenso	91
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	15
	2.2.2	Incompetenza	5
	2.2.3	Irricevibilità	21
	2.2.4	Inammissibilità	80
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	66
	2.2.6	Improcedibilità	117
	2.2.7	Rinuncia al giudizio	9
	2.2.8	Perenzione	0
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	4
	2.2.12	Estinzione	3
	2.2.14	Decreti decisori	57
TOTALE			480
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	301
	3.2	Rigetto	230
TOTALE			531
TOTALE (2+3)			1.011

Personale di magistratura in servizio al 01/01/2023

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Primo Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Primo Referendario</i>
Antonino Scianna ¹	<i>Primo Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Referendario</i>

¹ In servizio fino al 31/05/2023 – Trasferito al TAR Sicilia, sede di Palermo, dal 01/06/2023

Personale di magistratura in servizio al 01/01/2024

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Roberta Mazzulla ¹	<i>Primo Referendario</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Primo Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Primo Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Primo Referendario²</i>

¹ In servizio dal 01/06/2023 – Proveniente dal TAR Lazio, sede di Roma

² Nominato Primo Referendario con decorrenza 15/01/2024

Tirocinanti ex art.73 legge n. 98/2013

COGNOME E NOME
Fragomeni Cristina
Commisso Paola

Personale di segreteria in servizio al 01/01/2023

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna	Area III	ruolo
Trignano Sabrina ¹	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

¹ Trasferita al TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania dal 04.12.2023 a seguito di procedura di mobilità interna

Personale di segreteria in servizio al 01/01/2024

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna	Area III	ruolo
Cioffi Eleonora ¹	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Bua Mariagiovanna ²	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

¹ In servizio dal 04.12.2023 a seguito di procedura di mobilità interna - Proveniente dal TAR Lazio, sede di Roma

² Personale di nuova assunzione in servizio dal 02.11.2023

Calendario per l'anno 2024 delle udienze pubbliche e camerali

D.P. n. 21/2023

<u>Gennaio</u>		
mercoledì	10	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	24	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Febbraio</u>		
mercoledì	07	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	21	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Marzo</u>		
mercoledì	06	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	20	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Aprile</u>		
giovedì	04	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
giovedì	18	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Maggio</u>		
mercoledì	08	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	22	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Giugno</u>		
mercoledì	12	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	26	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Luglio</u>		
mercoledì	17	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Settembre</u>		
mercoledì	04	ore 9.00 C.C.
mercoledì	18	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Ottobre</u>		
mercoledì	09	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	23	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Novembre</u>		
mercoledì	06	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	20	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Dicembre</u>		
mercoledì	04	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	18	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.